



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Flora DELLA VALLE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
34	24/04/2026	207	01	04

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 58, paragrafo 2, lett. A) - Piano Strategico della PAC 2023/2027 - D.M. 635206 del 2 dicembre 2024 e ssmmii - Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti 2026/2027 - Bando approvato con DDR n. 24 del 06/03/2026 come modificato ed integrato con DDR n. 28 del 25/03/2026 - Ulteriori modifiche ed integrazioni a seguito proroga termine presentazione domande di sostegno.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 24 del 6 marzo 2026 (*BURC n. 14 del 16 marzo 2026*) sono state approvate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) dell'Intervento di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna 2026/2027 e sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno;
- b. con successivo DDR n. 28 del 25 marzo 2026 (*BURC n. 16 del 30 marzo 2026*) a seguito di accurato esame tecnico-amministrativo, in accoglimento della richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela Vini del Sannio con PEC del 23/03/2026, le DRA indicate alla precedente lettera a., sono state integrate ed è stata consentita la possibilità di ammettere a sostegno anche interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti da realizzare, nell'intero territorio regionale, con forme di allevamento tipo orizzontale (tendone, pergole, raggiere, ecc.), fatte salve le limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini DO e IG ed alle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO che:

- a. con Decreto Direttoriale del MASAF prot. n. 0170824 del 13 aprile 2026, tra l'altro, il termine per la presentazione della domanda, per la sola campagna 2026/2027, è stato prorogato al 14 maggio 2026;
- b. con Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 0031353 del 14/04/2026 è stata recepita la suddetta proroga di presentazione delle domande RRV 2026/2027 al 14 maggio 2026;
- c. con Circolare OP AGEA del 14/04/2026 prot. n. 031406 - Istruzioni Operative n. 34_2026, tra l'altro, è stata prevista la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno RRV 2026/2027 al 14 maggio 2026, nonché che le operazioni di estirpazione dei vigneti da ristrutturare per la campagna 2026/2027, previste dalle Istruzioni Operative n. 8_2026, possono essere effettuate solo a far data dal 31 ottobre 2026;

CONSIDERATO che:

- a. a seguito dell'adozione della modifica delle DRA 2026/2027 di cui al DDR n. 28 del 25 marzo 2026, con la possibilità di ammettere a contributo le forme orizzontali, nei limiti ed alle condizioni previste dallo stesso DDR 28/2026, tenuto conto dei sesti di impianto tradizionalmente utilizzati per le forme orizzontali nelle rispettive aree vitivinicole, risulta necessario prevedere per tali forme una densità minima di impianto non inferiore a 1500 barbatelle per ettaro;
- b. si ritiene necessario chiarire alcune indicazioni generali per la realizzazione del sistema di allevamento a tendone, con particolare riferimento alle strutture di sostegno da utilizzare, atteso che per tale forma le tabelle dei costi standard prevedono un costo per ettaro, per le sole strutture di sostegno, pari ad euro 24.310,00 per le aree pianeggianti;
- c. si ritiene necessario, inoltre, ribadire che nel caso di utilizzo di sostegno di sostegno non nuove, il beneficiario deve poter tracciare la provenienza del materiale usato utilizzato per la realizzazione del vigneto, ferma restando la responsabilità penale, nel caso di riutilizzo di pali in legno trattato chimicamente e dismessi da altri Soggetti (*da considerare quali rifiuti pericolosi*) o altri materiali riciclati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- d. a seguito dell'intervenuta proroga di presentazione delle domande di sostegno e del differimento del termine a decorrere dal quale è possibile procedere alle operazioni di estirpazione dei vigneti da ristrutturare, si ritiene necessario rettificare il termine indicato nelle DRA 2026/2027;
- e. è opportuno precisare che, per le domande RRV che prevedono l'utilizzo di autorizzazioni al reimpianto, le richieste di rilascio di "autorizzazione al reimpianto" o di "nulla osta all'estirpazione", di cui al paragrafo 4 delle DRA approvate con DDR n. 24 del 06/03/2026, devono essere presentate al più tardi entro il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno RRV per la campagna 2026/2027, tramite il servizio digitale regionale;

RAVVISATA pertanto la necessità, fermo tutto quant'altro in esse indicate, modificare e integrare le Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 2026/2027 approvate con DDR n. 24 del 06/03/2027 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto riportato nei seguenti paragrafi:

- par. 1.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI, *inserendo provvedimenti nazionali di modifica*;
- par. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI, *secondo capoverso*;
- par. 9 - ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE, *secondo capoverso lettera m)*;
- par. 10 - MODALITÀ TECNICHE, *terzo capoverso-forme di allevamento, quarto capoverso-densità di impianto, sesto capoverso-Indicazioni generali di intervento, nono capoverso-estirpazione del vigneto*;
- par. 15.1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, *primo, secondo e nono capoverso*;
- par. 15.2 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO E DEFINIZIONE GRADUATORIA, *terzo capoverso*;
- par. 15.3 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE, *secondo capoverso*;
- par. 19 lett. a. - CONTROLLI EX ANTE PRIMA DELL'OPERAZIONE, *quarto capoverso*;
- par. 20 - VERIFICA SUPERFICIE REALIZZATA, DEFINIZIONE IMPORTI E PENALITÀ, *secondo capoverso lett. c.*;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, per una maggiore trasparenza e per renderne più agevole ed univoca la comprensione, approvare un testo consolidato delle Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento RRV 2026/2027 di cui all'allegato A1 del presente provvedimento, che tiene conto sia delle modifiche ed integrazioni di cui al DDR n. 24 del 06/03/2026, sia delle ulteriori integrazioni approvate con il presente provvedimento, di cui ai suddetti paragrafi;

TENUTO CONTO che è dovere dell'Amministrazione regionale condurre la propria azione secondo la piena legittimità, conformandola, pertanto, alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate;

VISTI:

- a. l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. la L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro". Legge annuale di semplificazione 2017;
- d. la L.R. n. 6 del 15 /05/2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" con la quale è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli Uffici regionali;
- e. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 con la quale è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- f. le DD.GG.RR. nn. 589 e 590 del 05/08/2025 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- g. Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 58, paragrafo 1 lettera a) - Intervento di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- h. il Decreto Ministeriale MASAF del 2 dicembre 2024 n. 635206 e ss.mm.ii;
- i. le Istruzioni Operative OP AGEA n. 8_2026 n. 012326 del 12/02/2026, come modificate ed integrate con le I.O. n. 34_2026 del 14/04/2026;
- j. le Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti di cui all'allegato A del DDR n. 24 del 06/03/2026 come modificate con DDR n. 28 del 25/03/2026;
- k. il Decreto Direttoriale MASAF prot. n. 0170824 del 13/04/2026 di proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno RRV 2026/2027;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari della UOS 207.01.04 referenti per l'Intervento settoriale vino, nonché della dichiarazione di regolarità amministrativa resa dalla Dirigente che la attesta a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

1. fermo tutto quant'altro in esse indicate, di modificare e integrare le Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 2026/2027 approvate con DDR n. 24 del 06/03/2027 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto riportato nei seguenti paragrafi:

- par. 1.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI, *inserendo provvedimenti nazionali di modifica*;
 - par. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI, *secondo capoverso*;
 - par. 9 - ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE, *secondo capoverso lettera m)*;
 - par. 10 - MODALITÀ TECNICHE, *terzo capoverso-forme di allevamento, quarto capoverso-densità di impianto, sesto capoverso-Indicazioni generali di intervento, nono capoverso-estirpazione del vigneto*;
 - par. 15.1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, *primo, secondo e nono capoverso*;
 - par. 15.2 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO E DEFINIZIONE GRADUATORIA, *terzo capoverso*;
 - par. 15.3 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE, *secondo capoverso*;
 - par. 19 *lett. a.* - CONTROLLI EX ANTE PRIMA DELL'OPERAZIONE, *quarto capoverso*;
 - par. 20 - VERIFICA SUPERFICIE REALIZZATA, DEFINIZIONE IMPORTI E PENALITÀ, *secondo capoverso lett. c.*;
2. di approvare il testo consolidato delle Disposizioni Regionali di Attuazione dell'Intervento RRV 2026/2027 di cui all'allegato A1 del presente provvedimento, che tiene conto sia delle modifiche ed integrazioni di cui al DDR n. 24 del 06/03/2026, sia delle ulteriori integrazioni approvate con il presente provvedimento, di cui ai suddetti paragrafi;
 3. di ribadire che per l'annualità 2026/2027 le domande di sostegno a valere sull'Intervento RRV devono essere rilasciate entro il termine del **14 maggio 2026**, a pena di esclusione, salvo ulteriori proroghe disposte con provvedimento del MASAF e di AGEA, che saranno recepite dalla Regione Campania e rese note esclusivamente a mezzo di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, senza adozione di ulteriore provvedimento;
 4. di ribadire che le domande di sostegno stampate e firmate dovranno essere trasmesse alla UOS 207.01.04 entro 5 giorni dal termine di rilascio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it, mentre tutti gli allegati e i documenti obbligatori previsti dalle DRA, in formato file .PDF, a pena di esclusione, devono essere caricati a sistema SIAN tramite upload in fase di predisposizione della domanda stessa da parte dei CAA/Liberi professionisti delegati;
 5. di inviare il presente provvedimento al BURC, nonché al sito "Campania Casa di Vetro", ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
 6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
 7. ai fini dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), alle disposizioni attuative di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed alla DGR n. 466 del 17/07/2018, si rinvia all'informativa di dettaglio consultabile sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, nella sezione Viticoltura, accedendo al seguente link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticoltura/pdf/privacy-viticoltura.pdf>;
 8. di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore regionale all'Agricoltura,
 - al Settore 207.02.00 per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania,
 - al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Flora DELLA VALLE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

Allegato A1

Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 58, paragrafo 1 lettera a) - Intervento di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2024 n. 635206 e ss.mm.ii.

Regione Campania

Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per la campagna 2026/2027

Decreto Dirigenziale Regionale n. 24 del 06/03/2026 come modificato dal DDR n. 28 del 25/03/2026

TESTO CONSOLIDATO DELLE DRA

(comprendente le modifiche ed integrazioni)

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA	3
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI	3
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.....	4
1.3	DEFINIZIONI.....	6
1.4	PREMESSA	8
2.	INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI VITICOLI.....	10
3.	AREA DI INTERVENTO.....	10
4.	SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO.....	11
5.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	11
6.	REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE	12
7.	VIGNETI EROICI O STORICI	13
8.	ATTIVITÀ AMMESSE	14
9.	ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE.....	15
10.	MODALITÀ TECNICHE	16
11.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI	18
12.	SUPERFICIE MINIMA.....	20
13.	DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DELL'AUTO CONCESSO.....	21
14.	RISORSE FINANZIARIE.....	22
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ISTRUTTORIA	23
15.1	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	23
15.2	ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO E DEFINIZIONE GRADUATORIA	26
15.3	DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE	26
15.4	RINUNCIA ALL'AUTO.....	28
15.5	REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE	28
15.6	FINE LAVORI	28
15.7	VARIANTI E MODIFICHE MINORI	28
15.8	VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
15.9	SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	31
16.	PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO	31
17.	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SALDO/COLLAUDO	32
18.	FINE LAVORI, CALCOLO CONTRIBUTO e GIUSTIFICATIVI DI SPESA.....	34
19.	ULTERIORI CONTROLLI	35
20.	VERIFICA SUPERFICIE REALIZZATA, DEFINIZIONE IMPORTI E PENALITÀ	36
21.	VINCOLI MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ E POSSESSO DELL' INVESTIMENTO ...	38
22.	ANTIMAFIA.....	38
23.	DEMARCAZIONE CSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI.....	40
24.	CONDIZIONALITÀ	40
25.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	40
26.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	41
27.	DISPOSIZIONI FINALI	41
	ALLEGATI.....	42

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI UNIONALI

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - (articolo 46).
- **Regolamento (CE) n. 555/2008** della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (*piani strategici della PAC*), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/127** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172** della Commissione del 04 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173** della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2566** della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2567** della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408** della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528** della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il

Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori.

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532** della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150, applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.
- **Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE** del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”.
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “*Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”.
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011**, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*”;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”, come modificato dal **D.lgs.15 novembre 2012 n. 218** (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) e dal **D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153** (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e ss.mm.ii..
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”.
- **Decreto interministeriale del 30 giugno 2020 n. 06899** relativo a “*Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020.
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate

dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

- **Decreto Ministeriale MIPAAF del 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42** recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come modificato dal **Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188**.
- **Decreto Ministeriale MASAF del 4 agosto 2023, n. 0410748** relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.
- **Decreto Ministeriale MASAF del 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Decreto Ministeriale MASAF 24 ottobre 2024 n. 0563749** di modifica del **DM 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120" – Disposizioni urgenti.
- **Decreto Ministeriale MASAF 02 dicembre 2024 n. 0635206** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- **Decreto Ministeriale MASAF n. 0330249 del 16/07/2025**, recante Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a "Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." - Proroga allineamento schedario e dichiarazioni 2025;
- **Decreto Dipartimentale MASAF n. 0693212 del 24/12/2025** - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2026/2027".
- **Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027** dell'Italia, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione C (2025)8022;
- **Istruzioni Operative O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017** - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
- **Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 09/10/2017** e s.m.i.. - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150, art. 21, della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 067143 del 12 settembre 2023** - Disciplina del fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo.
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 01090 del 9 gennaio 2025** - Disposizioni nazionali di attuazione del

regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti, come integrata dalla **Circolare AGEA Coordinamento n. 011162 del 10/02/2026**.

- **Circolare AGEA Coordinamento n. 012430 del 14/02/2025** - Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Parere della Commissione europea Ares (2017)5680223 del 21 novembre 2017** che chiarisce che l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto è rescisso dopo l'estirpazione;
- **Circolare AGEA Coordinamento n. 08699 del 4 febbraio 2025** - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni.
- **Istruzioni Operative n. 83 prot. n. 058376 del 22 luglio 2025** - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del mantenimento degli impegni per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126, del DM n. 410748 del 4 agosto 2023 e dell'art 14 del DM 0635206/2024.
- **Decreto Direttoriale MASAF (DIPACSR) n. 040551 del 28/01/2026** - Settore vitivinicolo - Proroga date di presentazione delle domande e di definizione delle graduatorie INV e RRV - Campagna 2026/2027.
- **Istruzioni Operative OP AGEA n. 8_2026 n. 012326 del 12/02/2026** ad oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2026/2027".
- **Metodologia costi standard unitari semplificati** per l'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" giugno 2024 certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024.
- **Nota della Direzione Generale delle Politiche Internazionali** e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, **prot. n. 059454 del 06/02/2026** - Settore Vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti - **Compensazione delle perdite di reddito** - Importo massimo;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 576 del 31/10/2024** "Istituzione dell'elenco regionale dei vigneti storici ed eroici di cui al decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 ad oggetto "legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici";
- **Decreto Dirigenziale Regionale n. 50 del 27/05/2025** "Disposizioni attuative per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti nell'Elenco dei vigneti "eroici" e/o "storici" della Regione Campania - ex DGR 576/24";
- **Decreto Direttoriale del MASAF prot. n. 0170824 del 13 aprile 2026 ad oggetto:** "Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie - maggio 2026;
- **Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 031353 del 14/04/2026 ad oggetto** "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2026/27;
- **Circolare AGEA OP Istruzioni Operative n. 34_2026 del 14/04/2026 prot. n. 031406 ad oggetto** "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna

2026/2027. Disposizioni regolamento 2026/471 (c.d. Pacchetto Vino) e Proroga termine presentazione domande di sostegno 2026/2027”.

- **DDR n. 28 del 25/03/2026** ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 58, paragrafo 2, lett. A) - Piano Strategico della PAC 2023/2027 - D.M. 635206 del 2 dicembre 2024 e ssmmii - Bando regionale Intervento Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti 2026/2027 approvato con DDR n. 24 del 06/03/2026 - Modifiche ed integrazioni forme di allevamento ammesse”.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Applicative, si intende per:

- o **OP AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore delle Regioni che non hanno un proprio Organismo Pagatore, tra cui la Campania.
- o **Appezamento viticolo:** superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).
- o **Attività:** interventi previsti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riconversione (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), come indicate dal regolamento 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), previste dal DM 635206/2024.
- o **Azione (o intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 635206 del 02/12/2024 (es: estirpazione, reimpianto, sovrainnesto, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.).
- o **Beneficiario:** imprenditore agricolo che riceve un aiuto nell'ambito dell'Intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle disposizioni regionali.
- o **CAA:** Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.
- o **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- o **Campagna di pagamento:** campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che, se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.
- o **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- o **Contributo:** è il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione erogato nel limite del 75% della spesa determinata sulla base di tabelle dei costi standard unitari, elaborate a livello nazionale, basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
- o **Costi Standard:** costi unitari, elaborati secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126. Sono utilizzati per stabilire il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, elaborate a livello nazionale e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale.
- o **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale/P.IVA con il quale l'Azienda è censita nel SIAN. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.
- o **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione, obbligatorio ai sensi del D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13, articolo 5 comma 6 e 7. Strumento cardine per il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
- o **DRA:** disposizioni regionali di attuazione dell'intervento RRV. Rappresentano il bando regionale, con il quale vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.

- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che su superficie su cui insisteva un vigneto.
- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
- **Impianto/reimpianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).
- **MASAF:** è il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
- **Misurazione dei vigneti oggetto di finanziamento RRV:** misurazione degli impianti in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato in conformità all'art.42 del Reg. UE 2022/126.
- **Modifica minore:** modifica per la quale non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione, ma per la quale è prevista la predisposizione di uno specifico format (allegato 9 di AGEA) nell'applicativo SIAN di compilazione delle domande di sostegno.
- **Operazione:** Progetto presentato., ovvero, l'insieme di azioni e attività previste nel progetto RRV proposto. L'operazione, quindi, contiene una o più delle attività considerate ammissibili dalla normativa comunitaria e dal DM 0635206/2024.
- **Parcella viticola aziendale:** è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.
- **PSN:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.
- **Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni al reimpianto ancora valide.
- **Reimpianto anticipato:** Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione.
- **Ristrutturazione e riconversione:** interventi da realizzare sulle superfici aziendali in conduzione e ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardante le opere di riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto), la diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto), il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari certificati, che sono state elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e SMEA e certificato dal CREA, consultabili al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.
- **Tolleranza tecnica di misurazione:** area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt. La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità vitata (U.V.):** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).
- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda soggetta ad approvazione da parte dell'Ufficio regionale.
- **Vigneto:** unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V., compatibili con i disciplinari di

produzione dei corrispondenti vini ottenibili.

- **Vigneto storico o eroico:** vigneti di cui al Decreto Interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici” e alla DGR n. 576 del 31/10/2024.
- **UOS 207.01.04:** Servizi territoriali provinciali di Benevento - Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo

1.4 PREMESSA

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA), ai sensi del Decreto Ministeriale, di attuazione dell'intervento settoriale, n. 635206 del 02 dicembre 2024, definiscono per la campagna 2026/2027 le modalità e le regole per l'accesso e all'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti di cui all'art. 58, par. 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché dalle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 8_2026 12/02/2026 protocollo 012326 e ss.mm.ii., reperibili al seguente link:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-08-del-12-febbraio-2026-orpum-12326-2026> .

L'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN, per consentire la predisposizione delle disposizioni regionali e la possibilità di presentare le domande di sostegno da parte dei richiedenti.

Le problematiche della filiera vitivinicola regionale sono, in parte, ancora connesse con caratteristiche strutturali dove prevalgono Aziende viticole con ridotte dimensioni e non specializzate e con ridotto potere contrattuale. Tuttavia, il settore della trasformazione vitivinicola rappresenta un comparto di eccellenza dell'agroalimentare regionale, con notevoli margini di crescita di competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese che, comunque, devono fronteggiare la profonda trasformazione del mercato che registra da un lato un drastico calo dei consumi ma che deve anche fronteggiare consumatori sempre più attenti ed esigenti ma alla continua ricerca di qualità superiore ma con il giusto rapporto qualità/prezzo.

In tale contesto, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione ed in linea con il percorso di crescita del comparto che la Regione Campania ha avviato da alcuni decenni, sono:

- migliorare l'orientamento al mercato ed aumentare la competitività dell'azienda viticola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore crescita della propensione alla ricerca, alla tecnologia, alla meccanizzazione, al ricambio generazionale, alla riconversione varietale, alla digitalizzazione ed alla sensibilizzazione verso temi di natura etica e sociale;
- favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione dell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi;
- contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- aumentare la resilienza delle aziende viticole ai continui mutamenti ambientali, ai mutamenti dei consumi di vino ed alle continue turbative di mercato.

Per cercare di raggiungere gli obiettivi sopraindicati gli investimenti da proporre dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività aziendale e di accrescere la qualità della produzione, anche mediante l'incremento della meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione, auspicando il mantenimento di vigneti autoctoni e la coltivazione della vite in aree particolarmente vocate perseguendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità.

L'enologia regionale si caratterizza per l'enorme ricchezza varietale rinvenibile sul territorio. In Campania si conta un patrimonio ampelografico di oltre 100 vitigni autoctoni che non ha pari in nessuna delle aree viticole del mondo, oltre alla molteplicità di ambienti vocati alla coltivazione della vite, ciascuno con connotazioni molto specifiche, spaziando dall'area circostante il monte Massico ai vini vulcanici del Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'isola d'Ischia, dalle espressioni eleganti delle aree interne dell'Irpinia e del Sannio a quelle più fresche della Costa d'Amalfi e del Cilento. La qualità media dei vini negli ultimi decenni è notevolmente migliorata, anche grazie al sostegno pubblico agli investimenti. I principali areali di produzione regionali sono caratterizzati da aree vitivinicole di pianura ed aree vitivinicole di collina con differenti caratteristiche strutturali e produttive e, di conseguenza, con esigenze diverse.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per le **aziende di collina** occorre che le risorse siano destinate soprattutto all'incremento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da incrementare lo standard qualitativo per soddisfare le esigenze di una particolare fascia di mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse realtà viticole presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). La Regione nel complesso vanta oggi 15 tipologie di vini a DOC e 4 DOCG (complessivamente, quindi, n. 19 DOP), oltre a 10 tipologie a IG, come descritte al seguente link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm> .

I vini a denominazione di origine hanno una forte valenza con i territori di origine delle uve da cui sono prodotti. Associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo di eccellenza, l'aspetto multidisciplinare della produzione primaria, come ad esempio l'accoglienza turistica in azienda. Al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli produttori locali.

La Regione Campania vanta anche notevole sviluppo e importanza economica rispetto ai vini ad indicazione geografica. Produzioni, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di elevato livello qualitativo.

2. INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI VITICOLI

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le forme di allevamento dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse orientate verso forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc. Pertanto, sono da preferire le **forme di allevamento verticali** e le potature corte, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei vitigni presentano una minore produttività sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione a vantaggio della qualità delle produzioni, anche in funzione di una maturazione più uniforme.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni del vigneto e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni (terreni fertili e varietà ad elevata vigoria). Piante con vegetazione meno espansa si presentano anche più equilibrate con chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno meno favorevole allo sviluppo di crittogame e patogeni animali. In questo modo sono facilitate le strategie di difesa integrata o biologica.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento della richiesta siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 e s.m.i. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

3. AREA DI INTERVENTO

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare di contributi a valere sull'Intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) sono quelle comprese nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) della Regione Campania consultabili sul sito regionale al seguente link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm> .

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo esclusivo delle varietà previste nei disciplinari di produzione dei vini e iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di vite di cui al Decreto Dirigenziale Regionale della UOS 207.02.04 n. 69 del 03/02/2026 e ss.mm.ii. consultabile sul sito regionale al seguente link: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-02-26.html .

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie tipologie consentite a DO/IG, anche se coesistenti sulla medesima superficie vitata, ai sensi di quanto disciplinato dalla legge n. 238/2026, è necessario che i vigneti siano iscritti nello schedario viticolo e sia loro attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini DO/IG sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate. Pertanto, è necessario richiedere all'Ufficio regionale competente UOS 207.01.04 l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'attribuzione dell'idoneità tecnica per consentire la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG.

4. SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere al sostegno di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii.;
- le cooperative agricole;
- le società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti in possesso di codice ATECO 01.

I soggetti di cui sopra devono essere iscritti alla CCIAA con codice ATECO prevalente connesso con la coltivazione di uve, devono condurre vigneti e/o essere in possesso di autorizzazioni all'impianto e/o aver presentato richiesta di estirpazione per successiva domanda di autorizzazione o aver ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Si rappresenta che, per le domande RRV che prevedono l'utilizzo di autorizzazioni al reimpianto, è necessario presentare le seguenti **richieste**, al più tardi entro *il termine fissato per la presentazione* delle domande di sostegno RRV per la campagna 2026/2027, in modalità digitale tramite il portale regionale al seguente link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/estirpazione-reimpianto.html> :

- ***richiesta di rilascio dell'Autorizzazione al reimpianto a seguito di una superficie estirpata regolarmente registrata nel Registro delle Superfici Estirpate;***
- ***richiesta di rilascio del Nulla Osta all'estirpazione per le superfici vitate da estirpare, al fine di ottenere la successiva Autorizzazione al Reimpianto***, che l'Ufficio dovrà rilasciare entro i termini previsti dal procedimento.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126, non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che beneficiano di aiuti nell'ambito dello Sviluppo Rurale (CSR). Sono escluse anche le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:

- iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 01 prevalente o comunque riferito ad attività connessa alla coltivazione della vite, o comunque aver richiesto l'attivazione/aggiornamento di tale codice ATECO;
- condurre superfici vitate con varietà di uve da vino o essere in possesso di autorizzazioni al reimpianto dei vigneti di cui all'articolo 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure aver attivato il procedimento per il rilascio di autorizzazione al reimpianto. Le eventuali autorizzazioni al reimpianto, o al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda e da perfezionare, devono essere definite tempestivamente a seguito della notifica di finanziabilità della domanda;
- aver presentato, almeno nella campagna vitivinicola precedente a quella di presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative. In caso di domanda RRV presentata da un nuovo conduttore di una superficie vitata la dichiarazione vitivinicola deve essere stata presentata dal precedente conduttore di cui bisogna indicarne il CUAA. Si ricorda che l'obbligo di dichiarazione di vendemmia per l'Azienda vale anche con produzione pari a

zero in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc. L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda;

- aver effettuato, per le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS ed aver allineato nello schedario viticolo i dati delle caratteristiche tecniche del vigneto (sesto/varietà e forma di allevamento). Al riguardo, al momento della presentazione della domanda di sostegno è opportuno effettuare una preventiva verifica da parte del CAA/Libero professionista riguardo alle caratteristiche tecniche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo e, se del caso, chiederne l'aggiornamento di modo da evitare la non ammissibilità delle superfici che risulteranno disallineate in sede di controlli ex-ante che effettua AGEA su un campione di domande;
- aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, presso il Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato cui viene conferito mandato. L'aggiornamento, per quanto detto al precedente punto, deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici in sede di controllo ex-ante. Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 e ss.mm.ii., il fascicolo aziendale deve essere aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare;
- aver attivo ed aggiornato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni. La PEC deve essere mantenuta attiva ed aggiornata fino al termine del mantenimento degli impegni e del vincolo quinquennale e, in caso di modifica si dovrà provvedere ad aggiornare il dato nel fascicolo aziendale. La PEC deve essere intestata all'Azienda o al titolare/rappresentante legale e non ad un soggetto terzo (consulente, CAA, Tecnico di parte, ecc.);
- non ricadere in casi di esclusione dall'intervento RRV nella campagna di presentazione della domanda 2026/2027;
- condurre le superfici agricole su cui devono essere realizzati i lavori, in virtù di un legittimo e valido titolo registrato ai sensi di legge (il comodato non è titolo ammesso). I conduttori non proprietari delle superfici oggetto di intervento, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o da tutti i proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (come da allegato 5 della Circolare AGEA OP - I.O. n. 8_2026 del 12/02/2026). In caso di conduzione dei terreni diversi dalla proprietà, la durata del contratto di affitto deve essere garantita per un periodo pari almeno al vincolo di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024 con decorrenza dal termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo, anche mediante la proroga di un contratto già in essere da formalizzare al più tardi entro la data di presentazione della domanda di saldo;
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è condizione di ammissibilità definitiva ai fini della concessione del contributo. Se in sede di istruttoria l'esito della verifica del DURC on-line non è regolare, la domanda sarà esclusa. La regolarizzazione del DURC è consentita entro la data di notifica di approvazione del decreto regionale della graduatoria di finanziabilità delle domande. Il richiedente, pertanto, è tenuto a verificare la propria posizione contributiva ed a regolarizzare eventuali posizioni contributive sospese o negative, pena la non ammissibilità della domanda. In caso di esito del DURC "In verifica" alla data di adozione della graduatoria, le domande saranno ammesse con riserva fino all'acquisizione dell'esito regolare del DURC. Al riguardo, l'esito di DURC "in verifica" sottintende che ci sono motivazioni ostative al rilascio di esito positivo del documento da parte dell'Istituto previdenziale che, pertanto, avvia d'ufficio una richiesta di regolarizzazione al soggetto assegnandogli dieci giorni per la regolarizzazione. Nel caso di esito di DURC "Non effettuabile", ai fini dell'ammissibilità in graduatoria è necessario che il richiedente trasmetta l'apposita dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta di esenzione dall'obbligo previdenziale, indicandone le motivazioni.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 0635206 del 02/12/2024, i produttori accedono all'aiuto per le azioni di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità fitosanitaria competente.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 0635206 del 02/12/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di estirpazione va trasmesso con la domanda di sostegno a mezzo PEC alla UOS 207.01.04 che effettua le istruttorie delle domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Servizio Fitosanitario Regionale.

7. VIGNETI EROICI O STORICI

Vigneti eroici e/o storici iscritti nell'elenco regionale

Ai vigneti eroici e/o storici già iscritti nell'elenco regionale o che hanno presentato alla Regione Campania richiesta di iscrizione a detto elenco ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 31/10/2024 (BURC n. 80 del 5/11/2024) e delle Disposizioni regionali attuative approvate con DDR n. 50 del 27/05/2025 è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Campania (*articolo 9 del D.M. n. 635206/2024*).

Per accedere al finanziamento alla riserva è necessario che alla data di presentazione della domanda di sostegno RRV:

- *sia stato ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 576 del 31/10/2024 e dalle Disposizioni attuative di cui al citato DDR n. 50/2025.*
- *sia stata già presentata alla Regione Campania istanza di riconoscimento di vigneti eroici e/o storici ed ottenuto il relativo protocollo. Resta fermo che il riconoscimento definitivo come vigneto eroico e/o storico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto;*
- *il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda RRV che potrà comprendere sia le azioni sui vigneti eroici o storici sia anche altre azioni su vigneti ordinari in conduzione. Al riguardo dovranno essere forniti elementi per individuare quali siano i vigneti storici/eroici.*

Le tipologie di intervento oggetto di domanda di contributo per tali vigneti devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Interm. n. 6899/2020.

Sono previste le seguenti tipologie di attività ammissibili:

- a) per i vigneti eroici:** sono ammesse le attività indicate al successivo paragrafo 8 dalle presenti Disposizioni Attuative, compreso il reimpianto su superfici diverse, purché dopo il reimpianto si mantengano le condizioni previste per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici:**
 - *la riconversione varietale che deve prevedere l'utilizzo di vitigni autoctoni iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino idonee;*
 - *il reimpianto su una superficie diversa da quella in cui è stato estirpato, ma ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Interm. n. 6899/2020, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.*

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico e s'impegnano ad eseguire gli interventi nel rispetto degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo e delle tradizioni locali. In particolare, in caso di reimpianto, ove vi è l'obbligo, saranno ammissibili solo impianti che prevedono l'utilizzo di pali in legno.

Gli interventi devono essere realizzati con le modalità tecniche indicate al successivo paragrafo 10, fermo restando che in fase di accertamento finale dei lavori eseguiti, verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, pena, in caso di esito negativo, la decadenza del contributo concesso per il vigneto riconosciuto come eroico e/o storico.

Per i vigneti riconosciuti come eroici, la quantificazione dei contributi spettanti avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto "Viticoltura eroica".

Viticoltura eroica

I beneficiari che intendono realizzare interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto vigneti riconducibili alla categoria della viticoltura eroica devono aver richiesto il riconoscimento regionale ai sensi della richiamata deliberazione n. 576/2024 e del DDR n. 50 del 27/05/2025.

Appartengono alla categoria di "viticoltura eroica" quei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale o situati nelle piccole isole, e che rispettino almeno una delle ulteriori seguenti condizioni:

1. pendenza del terreno superiore a 30%;
2. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
3. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
4. viticoltura delle piccole isole.

Anche per la categoria della viticoltura eroica, la quantificazione dei contributi spettanti, rispetto alla spesa ammessa, avviene sulla base della tipologia di intervento riportata nella Tabella standard alla voce di tipologia di vigneto "Viticoltura eroica".

8. ATTIVITÀ AMMESSE

Ciascuna operazione oggetto di domanda di sostegno contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione dell'UE ed indicate all'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 0635206 del 02/12/2024.

Per la campagna 2025/2026, sono ammissibili le **attività** di riconversione e ristrutturazione di seguito indicate.

A. la riconversione varietale che consiste nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa varietà** di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale. La riconversione varietale si attua attraverso una delle seguenti modalità di intervento nel vigneto:

A.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto previa acquisizione dell'autorizzazione;*

A.2: *reimpianto con autorizzazione in corso di validità;*

A.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale. Prevede la coesistenza del nuovo vigneto con il precedente, che deve essere estirpato entro la fine del quarto anno dalla data di impianto delle nuove viti (DDR n. 151/2024 - https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_24-12-24.html) .*

B. la ristrutturazione, che consiste:

- *nella **diversa collocazione** del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, che andrà evidenziata;*
- *nel reimpianto del vigneto sulla **stessa particella** ma con **modifiche della forma di allevamento** o del sesto di impianto.*

La ristrutturazione si attua attraverso una delle seguenti modalità di intervento nel vigneto:

B.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto previa acquisizione dell'autorizzazione;*

B.2: *reimpianto con autorizzazione in corso di validità;*

B.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale (come sopra indicato per A3).*

C. reimpianto di vigneti a seguito di un'**estirpazione obbligatoria** per **ragioni fitosanitarie** su decisione dell'Autorità competente - Servizio Fitosanitario regionale.

Si ribadisce che le eventuali autorizzazioni al reimpianto, o al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda e da perfezionare, devono essere definite tempestivamente a seguito della notifica di finanziabilità. In ogni caso, quando è prevista l'estirpazione, per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo con rischio di aumento del potenziale produttivo aziendale (*tranne in caso di reimpianto anticipato*) a fronte di erogazione di mancati redditi previsti per compensare le perdite connesse con la perdita di reddito, è obbligatorio estirpare il vigneto entro il **31 marzo 2027** con comunicazione PEC, entro 30 giorni dal completamento delle operazioni, alla UOS 207.01.04.

Nella relazione tecnica obbligatoria da allegare alla domanda di sostegno, dovranno essere descritte

l'adeguatezza delle specifiche attività proposte nel progetto e, in particolare, le ragioni tecniche per cui:

- (per attività di riconversione varietale) la nuova varietà di uva da vino da impiantare è di maggior pregio enologico o commerciale rispetto alla precedente (indicandole entrambe);
- (per attività di ristrutturazione con cambio della localizzazione del vigneto) la posizione in cui intende reimpiantare il vigneto è più favorevole dal punto di vista agronomico, di esposizione o altre ragioni climatiche ed economiche;
- (per attività di ristrutturazione in cui si modifichi solo il sistema di allevamento del vigneto) la forma di allevamento e/o di sesto di impianto rispetto a quella precedente adottata è diversa e più idonea alla meccanizzazione.

Tenuto conto che il finanziamento comunitario dell'intervento è garantito fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè fino al 15/10/2027, le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate entro e non oltre il **15 giugno 2027** e non sono consentite proroghe neanche in presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali che. Se motivate e riconosciute, consentono alla Regione solo la non applicazione di sanzioni e penalità. Ad ogni modo, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto (eleggibilità della spesa). Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente, così come per tutte le spese non riconoscibili.

9. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, **un'operazione** si considera avviata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati già effettuati lavori di squadratura e picchettamento;
- b) vi sia consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto;
- c) siano state avviate le operazioni di estirpazione con asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite;
- d) siano state già effettuate le concimazioni di fondo e le lavorazioni di preparazione del terreno prima della presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili e **comportano l'esclusione di tutta l'operazione e la non ammissibilità della domanda**, le seguenti tipologie di interventi:

- e) **rinnovo normale dei vigneti**, con ciò intendendosi il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e con la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto da ristrutturare è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Al riguardo, secondo quanto emerso in sede di Audit da parte dei Servizi della Commissione UE, in caso di richiesta di contributo per estirpazione nell'ambito dell'Intervento RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di precedente vigneto. L'Ufficio regionale, in sede di istruttoria, verificherà, anche a campione, tali dichiarazioni con ogni modalità ritenuta idonea, verbalizzandone gli esiti che saranno sottoscritti dalla controparte in contraddittorio;
- f) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su **“superfici vitate abbandonate”** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- g) progetti riferiti ad impianti viticoli che nelle ultime **cinque campagne abbiano già beneficiato** di contributi pubblici per le stesse tipologie di interventi. Il vincolo del mantenimento del vigneto per cinque campagne si applica a tutte le domande che hanno aderito a precedenti bandi RRV che prevedevano un vincolo di durata superiore;
- h) progetti riferiti al reimpianto di vigneti con **densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari** di produzione dei vini DO/IG della Regione Campania;
- i) interventi riconducibili alla **normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze, sostituzione strutture di sostegno, ecc.), che non rappresentano una modifica strutturale. Al riguardo, si precisa che l'asportazione dal terreno dei ceppi di vite e il successivo reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti, non è ammissibile;
- j) interventi su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia (es. *omessa comunicazione di estirpazione e/o di*

- reimpianto*), fatti salvi gli errori sanabili in sede di istruttoria della domanda di sostegno;
- k) interventi su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità (*per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto*) tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione di controlli ex ante;
 - l) impianti che non risultino atti a produrre uve da destinare a **vini da tavola comuni** senza denominazione (IG/DO);
 - m) interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti che saranno allevati con forme di tipo orizzontale (tendone, pergole, ecc.), salvo le deroghe consentite *e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini*;
 - n) attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU.

Inoltre, non sono ammissibili a contributo, nell'ambito dell'intervento settoriale RRV, le seguenti attività:

- vigneti da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- vigneti da realizzare con autorizzazioni derivanti da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9;
- reimpianto di filari singoli anche se contigui a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 10 Modalità tecniche;
- attività realizzate con modalità tecniche diverse da quelle previste con le presenti DRA;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- la costruzione di strade carrozzabili;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese connesse con prestiti/finanziamenti/interessi, ecc.;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, per le medesime operazioni. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie, per le medesime operazioni.
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione di vigneti sprovvisti di strutture di sostegno, quali ad es. forma di allevamento "Alberello";
- estirpazione dei vigneti a seguito di notifica dell'obbligo di estirpazione per ragioni fitosanitarie;
- spese per livellamento, spietramento e realizzazione di scoline o impianti di drenaggio;
- spese di prelievo campioni di terreno;
- impianti di irrigazione.

10. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento RRV devono essere razionali, preferibilmente idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le **varietà di uve da vino** che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni/PA in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni/PA del 25 luglio 2002, ed in particolare quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG regionali, riportate nell'elenco delle varietà riportate nell'allegato del DDR n. 69 del 03/02/2026 e ss.mm.ii. consultabile sul sito regionale al seguente link: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-02-26.html, con esclusione delle varietà in osservazione.

Le **forme di allevamento** ammesse sono preferibilmente quelle di tipo verticale (*guyot, cordone speronato, spalliera, ecc.*).

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le Isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Cilento, Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), oppure nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone non sono precluse le forme di allevamento di tipo orizzontale (*pergola, ecc.*) sempreché ammesse dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini.

Inoltre, ai sensi del DDR n. 28 del 25/03/2026 di modifica Bando regionale RRV 2026/2027, è consentita la realizzazione di vigneti con forme di allevamento di tipo orizzontale anche in altre zone,

se tali forme di allevamento sono ammesse nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini DO e IG per i reimpianti e per i nuovi impianti, alle condizioni previste dai medesimi disciplinari.

La **densità di impianto**, per i vigneti idonei alla produzione di vini DO/IG non può essere inferiore a quella eventualmente indicata nei rispettivi disciplinari di produzione. Inoltre, se il disciplinare lo consente, si possono adottare sesti di impianto diversi, fermo restando il rispetto della densità di impianto minima di 2000 barbatelle per ettaro. *Per il tendone (o altre forme orizzontali), la densità minima di impianto non può essere inferiore a 1500 barbatelle per ettaro e comunque nel rispetto di quanto eventualmente prescritto dai rispettivi disciplinari di produzione.*

Il **materiale vivaistico da utilizzare** nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs n. 16/2021 *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*.

A tal fine, il materiale vivaistico deve essere di categoria: **“certificato” o “standard”**. Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato nell’impianto emessa dal vivaista viticolo al richiedente il contributo. In assenza di indicazione in fattura, il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento del saldo, copia delle etichette che certificano l’appartenenza alla categoria “certificato” o “standard”, apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle utilizzate nell’impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda per almeno un anno ed esibite, a richiesta, durante eventuali controlli.

Indicazioni generali dell’Intervento

In linea generale non è ammesso l’utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale o di materiale fornito da operatori non autorizzati o privo di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette, pena la decadenza dal contributo concesso.

Sono ammessi a contributo impianti realizzati senza la richiesta di **strutture di sostegno nuove**. Tale scelta viene effettuata dal produttore in sede di presentazione della domanda di sostegno e da lui sottoscritta per accettazione. In presenza di tale scelta da parte del richiedente il costo standard applicato è quello che non tiene conto del costo delle strutture di sostegno. In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità al contributo, in sede di collaudo, gli impianti dovranno comunque essere sorretti da strutture di sostegno (*pali di testata, pali intermedi, primo palco filo di ferro, ancoraggi, ecc.*) previste ordinariamente in un vigneto funzionale, pena la decadenza del contributo. Inoltre, indipendentemente dalla scelta di utilizzo di strutture di sostegno nuove o non nuove, l’impianto deve essere realizzato con utilizzo di pali di testata ad ogni estremità dei filari che costituiscono il vigneto oggetto di contributo. Pertanto, non è ammessa la realizzazione del nuovo vigneto in continuità con altri vigneti già realizzati o in fase di contestuale realizzazione sul medesimo corpo aziendale, pena la decadenza dal contributo per l’importo relativo alle strutture di sostegno.

Resta inteso che nel caso in cui non si usassero strutture di sostegno nuove, dovrà essere tracciata la provenienza del materiale usato utilizzato per la realizzazione del vigneto. La eventuale responsabilità penale, nel caso di riutilizzo di pali in legno trattato chimicamente e smessi da altri Soggetti (da considerare quali rifiuti pericolosi) o altri materiali riciclati, ricade sull’utilizzatore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, si sottolinea che i materiali usati non devono rientrare tra quelli ritenuti pericolosi in base alle normative europee e nazionali e che il recupero di materiali classificati pericolosi deve essere valutato nell’ottica della compatibilità con le prescrizioni dettate dalla normativa quadro sui rifiuti. È necessario, pertanto, verificare se materiali smessi hanno perso la qualità di rifiuti alle condizioni previste dall’art. 184-ter D.Lgs. n. 152/06 (Cessazione della qualifica di rifiuti), ed in particolare – per i rifiuti classificati pericolosi che sono stati trattati con sostanze tossiche e potenzialmente dannose, chi li utilizza è tenuto ad accertarsi che il loro utilizzo non produca impatti negativi per l’ambiente o la salute umana.

*Per quanto riguarda, nello specifico, il **sistema di allevamento a Tendone** con un sesto ordinario medio di impianto di m 2,50 x 2,50, Le strutture di sostegno verticali sono costituite da una palatura a diverse sezioni: pali d’angolo, che si pongono ai vertici dell’appezzamento; pali di corona, perimetrali; pali rompi tratta, che vengono posti accanto ogni vite. Pertanto, lo schema di riferimento delle strutture di sostegno ai fini dell’esito positivo del collaudo, deve prevedere almeno i seguenti*

materiali: pali perimetrali al perimetro dell'appezzamento di adeguata dimensione tale da sorreggere il tendone (ad esempio pali ai quattro vertici dell'appezzamento di almeno cm 14x14x330 e pali di corona al perimetro dell'appezzamento di almeno cm 10x10x300); paletti per ciascuna barbatella di almeno cm 7x7x300; basette, ancore e filo di metallo adeguato a formare una rete sopra i tendoni di maglia di almeno cm 50x50. In ogni caso, anche se si utilizzano schemi differenti, le strutture di sostegno utilizzate per la realizzazione del Tendone, nell'ambito del presente Bando, devono essere congrue a giustificare il raggiungimento della spesa ammissibile per le strutture di sostegno previste per tale tipologia dalle TCSU (euro 24.310,00 per gli impianti realizzati su terreni pianeggianti). Pertanto, oltre alla rete di filo metallico al di sopra del tendone, per ciascuna barbatella deve essere utilizzato un palo tutore, oltre ad i pali perimetrali strutturali per il sostegno dell'intera struttura.

Le superfici collaudate che non rispondono alle caratteristiche previste dalle tabelle dei costi standard semplificati saranno escluse dall'aiuto. Tale principio vale sia se le densità di impianto non corrispondono al range richiesto ed ammesso a contributo, sia **se si rinviene (in tutto o in parte) materiale usato o mancanza di elementi caratterizzanti (armature, sostegni, ecc.), diversamente da quanto richiesto ed indicato nella domanda di sostegno.** In altri termini, se in sede di accertamento finale, si riscontra l'utilizzo di strutture di sostegno usate in difformità a quanto richiesto, non sarà ammessa a contributo l'intera operazione di tutta la superficie interessata.

Relativamente alla tipologia di materiale per quanto riguarda i **pali di sostegno**, sono da preferire quelli in legno, ma sono ammessi anche altri materiali (ferro, acciaio, ecocompatibili ecc.). Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, storici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori previste dall'Ente competente (*Ente parco, Comunità Montana, Comune, ecc.*).

L'**estirpazione** del vigneto da ristrutturare non può essere effettuata antecedentemente al **31 ottobre 2026**, data fissata dalla Circolare AGEA I.O. n. 34_2026 prot. n. 0031406 del 14/04/2026 per consentire lo svolgimento delle verifiche in loco ex-ante.

Per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo con rischi di aumento del potenziale produttivo (*tranne in caso di reimpianto anticipato con polizza a favore della Regione*) per le domande con estirpazione, a fronte di erogazione di mancati redditi, è obbligatorio estirpare il vigneto entro il **31 marzo 2027**. A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto **è obbligatorio comunicare, entro 30 giorni** dal termine delle operazioni, alla UOS 207.01.04, a mezzo PEC all'indirizzo: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it l'avvenuto estirpo, pena il decurtamento in sede di saldo dell'intero importo dei mancati redditi.

In caso di mancata comunicazione dell'estirpazione, non avendo rispettato gli impegni assunti, l'Ufficio avvierà il procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/90 per la decadenza dei mancati redditi riconosciuti in sede di ammissibilità, provvedendo comunque a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo e l'idoneità delle schede UNAR e quanto altro occorra ed a predisporre eventuali controlli a campione in Azienda.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento di cui all'14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024, come dettagliato al paragrafo 22 delle presenti DRA .

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia.

A seguito dell'avvenuto impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, per i quali resta l'obbligo di destinazione delle produzioni a DO/IG, il beneficiario deve inoltrare all'Ufficio UOS 207.01.04 la richiesta per l'attribuzione dell'idoneità nello schedario delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tempistica di realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma scelto ed indicato nella domanda, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, il rispetto delle procedure tecnico-amministrative in ordine ad eventuali vincoli esistenti sulle superfici oggetto di intervento, in conformità a quanto previsto dalla Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. reperibile al seguente

link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-11-23.html e dall'Accordo sottoscritto in data 27/11/2024 tra la DG Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Campania e le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno reperibile al seguente

link: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-12-24.html, sollevando la Regione Campania da eventuali inosservanze delle normative e delle prescrizioni in materia.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro i termini previsti, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, o il mancato rispetto delle tempistiche previste o degli adempimenti connessi con le varianti e le modifiche minori, per cause imputabili al beneficiario in assenza di cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comporta l'esclusione dai benefici previsti dall'intervento, oltre alle penalità previste dal D.M. del 02/12/2024.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.

Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 2, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, dalla presentazione della rinuncia ovvero dalla data di notifica di decadenza.

Per quanto riguarda le **dichiarazioni obbligatorie di vendemmia**, si ribadisce che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali anche con produzione **pari a zero** (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati dall'obbligo di aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino. In caso di subentro nella conduzione di superfici vitate dovrà essere indicato il CUA del precedente conduttore.

FASCICOLO AZIENDALE E IBAN

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D. Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La costituzione o aggiornamento del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Pertanto, la domanda è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di domanda o meno di adesione alla RRV.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo DM prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e costituisca la base per effettuare le verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle superfici e delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo da parte di AGEA.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente aggiornare le proprie **coordinate bancarie (IBAN)** ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto

comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'**IBAN** che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lgs 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà obbligatoriamente registrare/aggiornare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC, quindi, è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione di cui all'allegato 6 delle I.O. AGEA n. 8_2026 del 12/02/2026.

La casella PEC della UOS 207.01.04 - *Servizi territoriali provinciali di Benevento. organizzazione comune dei mercati agricoli (ocm) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo*, cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it.

REGOLARITÀ DELLE SUPERFICI

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che:

- a) le unità vitate oggetto dell'intervento sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) le superfici oggetto dell'intervento non hanno beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi cinque anni, riguardanti le medesime operazioni richieste in domanda RRV;
- c) registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento deve riguardare anche le caratteristiche del vigneto quali sesto di impianto, varietà e forme di allevamento;
- d) per le superfici interessate dall'intervento su cui insistono eventuali vincoli di qualsiasi natura, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni normative di riferimento, uniformandosi a quanto disposto dagli Enti competenti, nonché dalla citata Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. e dall'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 sottoscritto il 27/11/2024 tra la Regione Campania e le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-12-24.html.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura del Centro di assistenza agricola (CAA) o del Libero professionista delegato far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati e dell'IBAN, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo

aziendale.

12. SUPERFICIE MINIMA

La superficie minima oggetto di ristrutturazione e di riconversione, a progetto ultimato, deve costituire un unico corpo aziendale ed è così stabilita:

- a) domanda di azienda singola: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 3000 mq (0,3 ettari) in un unico corpo. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 1000 mq;*
- b) domanda di aziende che partecipano nell'ambito di un progetto collettivo: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 3000 mq. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 1000 mq;*
- c) per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO Cilento, Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina): superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 2500 mq in un unico corpo. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 1000 mq.*

Una volta raggiunto il corpo unico di 3000 mq, limitatamente alle casistiche di cui alle suddette lettere a) e c), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi appezzamenti aggiuntivi di superficie minima di almeno 1000 mq.

Nel rispetto della superficie minima, sono ammissibili interruzioni derivanti da corsie di servizio e/o strade poderali in terra battuta. In altri termini, il poligono vitato deve essere continuo ed uniforme per caratteristiche tecnico-agronomiche, anche se insiste su più parcelle catastali o parcelle vitate.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima è possibile sommare le autorizzazioni derivanti da estirpazione vigneti con autorizzazioni in corso di validità (a titolo esemplificativo: *autorizzazione di 2400 mq + superficie vitata da estirpare di 600 mq, con reimpianto a fine progetto di una superficie a corpo unico di 3000 mq*).

Ai fini del riconoscimento della superficie per il pagamento dell'aiuto, la misurazione viene effettuata o con rilievo in campo tramite GPS, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, come previsto al punto 6 dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

La misurazione, che deve essere conforme all'art. 42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti, cui si applica la tolleranza tecnica come precisato nel successivo paragrafo 18 dei collaudi.

13. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DELL'AIUTO CONCESSO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) *compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'estirpazione di una superficie vitata;*
- b) *contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi standard unitari riportata in allegato 1 e 2, con o senza strutture di sostegno nuove.*

Qualora nella domanda siano richieste strutture sostegno non nuove il contributo sarà determinato escludendo il costo delle strutture di sostegno **su tutta la superficie richiesta**, così come riportato nella tabella dei costi standard in allegato 2 alle presenti DRA.

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** consiste in una compensazione finanziaria conseguente all'esecuzione dell'intervento di estirpazione di una superficie vitata e può ammontare fino al 100% della perdita di reddito. Tale compensazione trova giustificazione dal fatto che, da un vigneto reimpiantato a seguito di estirpazione, è possibile ottenere la produzione solo dopo alcuni anni dal reimpianto e, pertanto, si contribuisce a sostenere la perdita di reddito dei produttori.

Con nota del Direttore Generale del MASAF n. 59454 del 6 febbraio 2026 è stato stabilito che, nell'ambito dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti, l'importo massimo riconoscibile come compensazione delle perdite di reddito ammonta a 6.609 euro, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto direttoriale 5 febbraio 2026, n. 0055622, che tiene conto della resa media nazionale del vigneto, dei prezzi medi delle uve e dei costi di vendemmia.

Al riguardo, tenuto conto dei dati delle dichiarazioni di vendemmia per tipologia di uve in Campania e dei dati sul Ricavo medio (€/ha), sulle rese medie (q.le/ha) e sul prezzo medio (€/q.le) delle uve da vino in Campania per il 2026 forniti da ISMEA con nota prot. n. 08290 del 25/02/2026 ai fini del calcolo di cui sopra, si stima un valore

medio di **perdite di reddito** in Campania **paria ad euro 5.000.00 per ettaro**.

Sono ammissibili al contributo, nell'ambito delle azioni di ristrutturazione e di riconversione, i costi riferiti all'**ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO**, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, secondo l'importo unitario riportato nella Tabella dei costi standard. Tale spesa è comprensiva dei costi di estirpazione e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno, pertanto, non è ammissibile per vigneti privi di forme di sostegno (*esempio: Alberello*).

Tale spesa, secondo la metodologia dei costi standard, comprende i costi di asportazione dal terreno e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno ed è ammissibile solo per i vigneti dotati di strutture di sostegno e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Per le forme di allevamento registrate come **Alberello** sarà prevista una verifica ex ante prima dell'ammissibilità per accertare l'effettiva presenza delle strutture di sostegno, a pena di esclusione del costo dell'estirpazione pari ad euro 1.968,00 ad ettaro.

Il **contributo dei costi di ristrutturazione e di riconversione vigneti** e dei costi di estirpazione, viene riconosciuto al 75% della spesa ammessa nei limiti indicati nella **Tabella Standard dei Costi Unitari (TSCU)** elaborata a cura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, da parte del Crea e della Rete Rurale Nazionale. I costi sono riferiti all'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

La "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento *"w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti"* del PSP 2023-2027, è reperibile sul sito internet della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Il costo standard per ettaro di vigneto è indicato nella Tabella riporta in allegato 1 alle presenti DRA che riporta gli interventi previsti a livello regionale nella campagna 2026/2027, senza impianto di irrigazione, in funzione della pendenza minore o superiore al 15% o per i vigneti eroici con pendenza superiore al 30%.

Ai fini del riconoscimento della maggiore pendenza, il sistema informatico in ambito SIAN tiene automaticamente conto della pendenza riportato nello schedario e registrato al GIS riferito alla superficie indicata in domanda. Se l'impianto insiste su due parcelle con pendenze differenti (> o < al 15%), l'applicativo di gestione delle domande nel SIAN calcolerà in maniera differenziata i costi unitari di riferimento in funzione della superficie e della pendenza registrate nello schedario.

Se in sede di presentazione della domanda di sostegno il richiedente esclude il costo delle strutture di sostegno nuove biffando l'esclusione in domanda (*perché intende utilizzare strutture di sostegno non nuove o perché le ha già disponibili*), il costo standard per ettaro di vigneto sarà determinato come indicato nell'ultima colonna della Tabella dei costi standard che non tiene conto delle strutture di sostegno riportate in allegato 2 alle presenti DRA.

Se nella domanda di sostegno non viene selezionata l'opzione di utilizzo di strutture di sostegno non nuove, per l'intera superficie di ciascuna attività è obbligatorio utilizzare esclusivamente strutture nuove, a pena di non ammissibilità dell'intero progetto con decadenza dell'aiuto.

Come già indicato al paragrafo 9, si ribadisce, altresì, che non è ammesso il reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti, anche perché incompatibili per le operazioni di preparazione del terreno.

Si rappresenta altresì che la maggiorazione prevista dalle TCSU per gli impianti con pendenze superiori al 15%, viene riconosciuta esclusivamente all'esito positivo dell'indagine in corso n. VIN/2025/001/IT/LFLT da parte dei Servizi della Commissione UE. Qualora l'esito dell'indagine sia negativo o qualora entro il termine di definizione della finanziabilità delle domande l'Indagine non fosse stata ancora conclusa, l'importo ammesso a finanziamento sarà quello previsto per i vigneti realizzati su superficie pianeggiante calcolato sulla base delle TCSU corrispondenti alla densità di impianto e tipologia richiesta in domanda.

14. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate con Decreto Direttoriale MASAF n. 693212 del 24/12/2025 di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della dotazione finanziaria degli interventi settoriali del vino attivati in Italia per la campagna vitivinicola 2026/2027.

Alla Regione Campania sono state assegnate risorse per complessivi euro 7.862.170,00 di cui euro **3.958.699,00** dedicate all'intervento di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti che vengono messe a bando

nell'annualità 2026/2027, al netto delle risorse occorrenti per pagare i saldi delle domande delle campagne precedenti la 2026/2027 ad oggi stimate in euro 600.000,00 suscettibili di variazione in funzione della definizione dei collaudi in corso sulle domande di saldo presentate.

La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento settoriale è garantita fino all'esercizio finanziario 2027 (dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027). Le risorse destinate all'intervento RRV possono comunque essere oggetto di rimodulazione per economie a valere sugli altri Interventi di sostegno attivati nell'annualità 2027.

Pertanto, le risorse assegnate nell'esercizio 2026/2027 vengono ripartite come da tabella seguente:

Ripartizione della dotazione finanziaria assegnata nella campagna 2026/2027	
Risorse assegnate per l'intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto Dipartimentale n. 693212 del 24/12/2025 e ss.mm.ii.)	€ 3.958.699,00
Risorse occorrenti per pagare i saldi delle domande presentate nelle campagne precedenti la 2026/2027 per le quali sono stati pagati anticipi	€ 800.000,00
Risorse disponibili per il finanziamento delle ordinarie domande di sostegno della campagna 2026/2027	€ 3.158.699,00
- di cui riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 473.804,85
- di cui riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	€ 631.739,80

I fondi della riserva per ragioni fitosanitarie, per vigneti eroici o storici, non utilizzati nell'esercizio finanziario pertinente, saranno comunque destinati al finanziamento delle altre domande ordinarie che saranno ammesse.

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ISTRUTTORIA

Sono previste le seguenti tipologie di domande:

- domanda di sostegno;
- domanda di variante;
- domanda di pagamento di saldo.

15.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Per la campagna 2026/2027, il termine per la presentazione e rilascio informatico della domanda di sostegno è disposto, ai sensi del D.M. n. 635206 del 2 dicembre 2024 come modificato dal Decreto Direttoriale di proroga n. 40551 del 28 gennaio 2026, come modificato con Decreto Direttoriale n. 0170824 del 13/04/2026, al **14 maggio 2026**.

La **domanda di modifica** di una domanda di sostegno da rettificare, deve essere anch'essa rilasciata sul portale SIAN entro il termine di presentazione della domanda di sostegno, cioè entro e non oltre il **14 maggio 2026**. Oltre i termini sopra indicati non possono essere rilasciate domande di sostegno e/o di modifica.

La domanda di sostegno deve essere presentata avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola accreditato da AGEA o con l'assistenza di un Libero professionista delegato dal produttore ed abilitato dalla Regione Campania, che dovranno predisporre la domanda informatica tramite le funzionalità disponibili sul sistema informativo SIAN messo a disposizione da AGEA. Le modalità di compilazione e di presentazione delle domande sono stabilite da AGEA OP con le Istruzioni Operative n. 8_2026 del 12/02/2026, prot. n. 012326 - *Paragrafo 8 e seguenti*.

La domanda deve essere compilata sull'applicativo SIAN fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la descrizione delle attività proposte, l'eventuale utilizzo di materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse;
- le attività da realizzare nell'esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione (cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa);
- indicazione che consenta di distinguere se la domanda afferisce alla procedura ordinaria di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure a reimpianti per ragioni fitosanitarie;
- La specifica, se del caso, delle autorizzazioni all'impianto a seguito di estirpo, da utilizzare in domanda

- per le attività di tipo A2, B2, EA2, EB2, SA2, SB2, già detenute oppure da perfezionare successivamente la comunicazione di finanziabilità;
- e) la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto anticipato, da utilizzare in domanda per le attività di tipo A3, B3, EA3, EB3, SA3, SB3, già detenute oppure da perfezionare a seguito della notifica di finanziabilità;
- f) un indicatore che consenta di distinguere ed identificare le domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 9 del D.M. n. 635206 del 02/12/2024, così come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, nonché le domande afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine delle riserve del plafond regionale previste in misura del 20%, per il vigneto eroico e storico, e del 15% per i reimpianti per ragioni fitosanitarie.

Alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica a firma di un professionista abilitato in materie tecniche agricole e/o agro-forestali e controfirmata dal richiedente, da cui si evinca:
 - ✓ cognome, nome e ragione sociale del richiedente, il CUAA, che le superfici oggetto di intervento non abbiano già beneficiato di contributo per la RRV nelle ultime cinque campagne vitivinicole e, in caso di superfici su cui insistono vincoli, il tipo di vincolo esistente;
 - ✓ descrizione dettagliata delle singole attività e azioni proposte che costituiscono l'operazione (intero progetto) nonché la tempistica di realizzazione (cronoprogramma) che dovrà coincidere con la data termine lavori indicata nella domanda di sostegno che non può andare oltre il 15/06/2027, con elenco delle azioni da realizzare in ciascun esercizio finanziario;
 - ✓ in caso di riconversione varietale, indicare le varietà da sostituire e quelle relative al nuovo impianto, il sesto e la **densità di impianto** che si intende realizzare, la **forma di allevamento**, la particella e le unità vitate da cui si estirpa e quella su cui si procede a reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione tecnica;
 - ✓ in caso di ristrutturazione con diversa collocazione del vigneto, dare evidenza del fatto che la diversa collocazione è più favorevole rispetto a quella precedente da un punto di vista agronomico, indicando quali sono gli elementi alla base della valutazione che la nuova collocazione aumenti la competitività del produttore, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - ✓ descrizione di eventuali lavori in economia, con indicazione e descrizione dei mezzi aziendali in dotazione;
 - ✓ che è stato richiesto l'importo per l'impianto del vigneto in base alla forma di allevamento e alla densità riportate nelle TSCU, che le strutture di sostegno da utilizzare saranno nuove e/o che non si intende usare strutture di sostegno nuove con esclusione delle relative spese;
- 2) se l'intervento viene realizzato su terreni non di proprietà (o in caso di *comproprietà*), allegare l'autorizzazione sottoscritta dai proprietari o comproprietari ad eseguire i lavori richiesti a contributo, con copia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari, come da Allegato 5 alle Istruzioni Operative AGEA n. 8_2026 del 12/02/2026;
- 3) estratto di mappa in scala 1:2000 (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto dei diversi interventi;
- 4) planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, con raffigurazione dell'orientamento dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio, ed eventualmente l'indicazione delle pendenze degli appezzamenti;
- 5) copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
- 6) fotografie georeferenziate con indicazione della data (antecedente la presentazione della domanda), riferita allo stato del terreno oggetto di intervento e degli eventuali vigneti oggetto di estirpazione. In caso di interventi da realizzare su più superfici, occorre allegare almeno una foto per ciascun appezzamento oggetto di intervento;
- 7) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000, comprendente:
 - ✓ regolarità di tutte le superfici vitate in conduzione;
 - ✓ che le superfici su cui si andrà ad impiantare non sono soggette a vincoli o, in caso di presenza di vincoli, che saranno preventivamente acquisite le prescritte autorizzazioni o che i lavori saranno conformi a tutte le vigenti disposizioni in materia;
 - ✓ che si è proceduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale e delle caratteristiche

tecniche/agronomiche nello schedario viticolo/GIS;

- ✓ di essere in regola con l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e di avere un codice ATECO o connesso all'attività vitivinicola (*nel caso il codice non sia pertinente bisogna procedere alla richiesta di aggiornamento presso la CCIAA*), con indicazione del numero e data di iscrizione e dell'indicazione del numero di partita IVA;
 - ✓ di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione valida e che, quindi, non si tratta di un rinnovo naturale di un vigneto;
 - ✓ di essere a conoscenza di aver richiesto in domanda l'utilizzo di strutture di sostegno non nuove e, pertanto, di essere a conoscenza del mancato riconoscimento della spesa relativa secondo quanto previsto nella metodologia di calcolo dei costi standard e come indicato nella tabella riportata all'Allegato 2 delle presenti Disposizioni regionali;
 - ✓ di essere in regola con gli oneri contributivi e previdenziali ed essere in regola con il DURC (*in caso di irregolarità del DURC è necessario procedere tempestivamente alla sua regolarizzazione a pena di inammissibilità*). In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale è necessario allegare alla domanda di sostegno idonea dichiarazione indicando le motivazioni di esclusione dall'obbligo;
 - ✓ di aver attivato la posta elettronica certificata che coincide con quella indicata nel proprio Fascicolo Aziendale con impegno a mantenerla attiva fino alla conclusione del procedimento finale e/o a sostituirla con una attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale, come da Allegato n. 6 delle Istruzioni Operative AGEA n. 8_2026 del 12/02/2026;
- 8) che il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione dovrà essere conforme alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021;
- 9) elenco dei documenti allegati alla domanda, distinguendo quelli già caricati a sistema e quelli per i quali non è stato possibile l'upload a sistema indicandone le motivazioni;
- 10) dichiarazione di presa visione ed accettazione impegni resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come da Allegato 10 alle Istruzioni Operative AGEA n. 8_2026 del 12/02/2026;
- 11) per richieste di contributi superiori a 25.000 euro, le dichiarazioni necessarie ai fini della richiesta della documentazione antimafia, come da Allegati 1a, 1b, 2 e 3 delle Istruzioni Operative AGEA n. 8_2028 del 12/02/2026.

Per tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere eseguito l'upload di ogni documento, in formato .PDF, nella sezione allegati della domanda di sostegno (*sono ammessi anche formati .JPG delle foto*). L'applicativo consente il caricamento di documenti con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file.

In caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei file sul SIAN tramite upload o di documenti di dimensioni superiori a 10 Mb, dovrà essere prodotta documentazione cartacea, a cura del CAA o del Libero professionista delegato, che dovrà essere allegata alla domanda cartacea firmata da trasmettere in Regione alla UOS 207.01.04.

Fermo restando la possibilità del soccorso istruttorio in presenza di errori palesi o della possibilità di richiesta di chiarimenti, valutati in sede di istruttoria, la documentazione, solo se allegata alla domanda di sostegno, potrà essere integrata su richiesta dell'Ufficio, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'inammissibilità della domanda.

Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale il CAA, o il Libero professionista delegato, **entro cinque giorni** dal termine ultimo consentito per il rilascio delle domande di sostegno (*cioè entro il 19 maggio 2026*), deve **trasmettere a mezzo PEC** alla UOS 207.01.04 (agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it), la domanda firmata dal beneficiario, unitamente alla sola documentazione che non è stato possibile caricare a sistema mediante upload, dando motivazione e prova della segnalazione dell'anomalia informatica connessa con l'anomalia del caricamento a sistema. Nell'oggetto di trasmissione indicare: *"Trasmissione Domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti 2026/2027 Barcode n.- Ditta....."*

La trasmissione delle domande da parte dei CAA o dei Liberi professionisti delegati, e della eventuale documentazione che non si è potuta caricare a sistema esse allegati, è accompagnata da una lettera di trasmissione con un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o altro soggetto);

- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la P. IVA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- i documenti allegati.

15.2 ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO E DEFINIZIONE GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande di sostegno (*così come per le varianti e le domande di pagamento trattate nei successivi paragrafi*) è di competenza della Unità Operativa Semplice 207.01.04 - *Servizi territoriali provinciali di Benevento - Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo* che procederà anche alla definizione della graduatoria di finanziabilità.

Le domande rilasciate trasmesse alla UOS sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte dei Funzionari preposti cui sono assegnate le domande con nota del Dirigente dell'Ufficio. L'istruttoria viene definita in relazione alle modalità e termini indicate da AGEA nelle I.O. n. 8_2026 del 12/02/2026 ed a quanto previsto dalle presenti DRA.

Al riguardo, sarà propedeutico procedere innanzitutto ai **controlli di ricevibilità** ai sensi di quanto previsto al paragrafo 11 delle richiamate I.O. AGEA, definendo la ricevibilità entro il termine massimo di 15 giorni dal termine fissato per la trasmissione delle domande. Pertanto, la ricevibilità dovrà essere conclusa il **3 giugno 2026**. La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo (check-list) per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN che va stampata e firmata dal Funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti a cura del Funzionario.

Conclusa la ricevibilità delle domande, si procede con l'istruttoria tecnico-amministrativa di **ammissibilità** delle domande pervenute, conformemente al paragrafo 12 delle I.O. AGEA n. 8_2026, verificando:

- la completezza e la regolarità della domanda di sostegno e degli allegati caricati a sistema tramite upload;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso all'intervento;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni normative in materia, alle I.O. AGEA ed alle presenti DRA;
- la regolarità contributiva del richiedente (DURC). La non regolarità costituirà elemento ostativo alla successiva concessione.

Il Funzionario istruttore può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Ufficio entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo assicurando il rispetto del contraddittorio (*comunicando alla Ditta il procedimento sulla base dell'articolo 10-bis*).

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia connessa con altri procedimenti in corso sul potenziale (*esempio estirpazione o autorizzazione*) e uno di questi abbia esito negativo, si procede all'ammissibilità parziale della domanda di sostegno RRV se la superficie residua ammissibile rispetti i requisiti minimi previsti dalle presenti DRA (superficie minima).

L'istruttoria di ammissibilità delle domande dovrà essere conclusa da parte degli Istruttori entro e non oltre **lunedì 14 dicembre 2026**, per consentire l'adozione della graduatoria regionale di ammissibilità entro i termini consentiti.

15.3 DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno da parte dei Funzionari che hanno istruito le domande la UOS 207.01.04 approva la graduatoria unica regionale di ammissibilità e finanziabilità.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 40551 del 28 gennaio 2026, *come ribadito dal DD MASAF prot. n. 0170824 del 13/04/2026* la graduatoria di ammissibilità delle domande RRV 2026/2027 deve essere definita entro il **30 dicembre 2026**.

La graduatoria unica regionale sarà redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito a ciascunadomanda in sede di istruttoria di ammissibilità, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza della riserva finanziaria di 503.804,85, pari al 15% della dotazione assegnata nell'esercizio finanziario 2027;
2. domande RRV appartenenti alla categoria dei vigneti Eroici o Storici fino alla concorrenza della riserva finanziaria di 671.739,80, pari al 20% della dotazione assegnata nell'esercizio finanziario 2027.

Tabella priorità

Criterio	Punti
<i>Giovane imprenditore con età inferiore ai 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.</i>	10
<i>Aziende che utilizzano autorizzazioni per ampliare la superficie vitata effettivamente impiantata</i>	4
<i>Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo Sup. vitata/SAU > del 50%</i>	10
<i>Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative</i>	4
<i>Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni a DOP ^(*)</i>	4
<i>oppure</i>	2
<i>Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni IGP</i>	
<i>Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. UE 2018/848) la SAU aziendale a vigneto</i>	4
<i>Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.</i>	3
<i>Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.</i>	5
<i>Nuovo beneficiario - Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito della misura RRV nelle ultime due campagne.</i>	6

(*) Se il progetto riguarda entrambe le tipologie (DOP e IGP) si attribuiscono solo 4 punti.

Per le aziende che aderiscono ad un Consorzio di tutela, ai fini del riconoscimento della priorità, alla domanda di sostegno occorre allegare un attestato di iscrizione, rilasciato dal Consorzio stesso, con l'indicazione della data di adesione, della tipologia di vino e della vigenza di iscrizione almeno per l'annualità in cui si presenta la domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti più giovani alla data di presentazione della domanda (età anagrafica inferiore). *Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.*

La finanziabilità delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sarà possibile in caso scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce, rimodulazioni finanziarie tra Intervento o a seguito di ulteriori risorse assegnate a livello nazionale.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere di notifica agli interessati ai fini della realizzazione dei lavori.

A seguito dell'istruttoria l'Ufficio provvede ad **acquisire i CUP** delle domande che sono state rese finanziabili, che saranno poi notificati ai beneficiari per i successivi adempimenti, unitamente alla comunicazione di finanziabilità della rispettiva domanda, che comprende anche gli altri adempimenti ed obblighi previsti (*Allegato Modello A*). Nella comunicazione dovranno essere riportate, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo e se si utilizzano autorizzazioni al reimpianto, la validità residua delle stesse.

In sede di approvazione della graduatoria o dei successivi eventuali scorrimenti, per le domande finanziabili sarà disposta anche la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 26,

comma 2 e 27 del D.lgs 33/2013 che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

15.4 RINUNCIA ALL'AIUTO

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità, inviando una comunicazione scritta alla UOS 207.01.04 entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Le rinunce presentate oltre il termine sopra indicato comportano l'applicazione della penalità previste al paragrafo 20 delle presenti DRA.

15.5 REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Ai fini del riconoscimento delle spese realizzate, i lavori previsti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima della presentazione della domanda di sostegno (data rilascio della domanda al SIAN). Inoltre, ai fini dell'eleggibilità, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda fino al termine fissato per la conclusione del progetto e possono essere giustificate anche senza indicazione del CUP fintantoché l'Ufficio non lo notifica al beneficiario.

Atteso che la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027, il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate non può superare il termine del 15 giugno 2027 e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto.

15.6 FINE LAVORI

In considerazione che la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 0635206 del 02/12/2024, non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

Al riguardo, che per la campagna 2026/2027 è ammessa la sola modalità di pagamento dei contributi a collaudo (*senza anticipo e senza ulteriori pagamenti intermedi*) il termine per il completamento delle operazioni, con contestuale presentazione (e rilascio al SIAN) della domanda di saldo è fissato al **15 giugno 2027**.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute, che possono essere realizzate a decorrere dalla data di presentazione della domanda, sono a totale carico del richiedente.

Per le domande che utilizzano autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al termine di conclusione dei lavori (15/06/2027), la posa in opera delle barbatelle deve avvenire entro il termine di validità dell'autorizzazione stessa, a pena di decadenza del contributo.

Le **OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIME** ed ammissibili quando gli interventi ammessi a contributo per cui si presenta domanda di saldo risultano regolarmente attuati, completi e funzionanti e congrui con la tabella dei costi standard unitari, nonché corrispondenti con quanto richiesto ed ammesso con la domanda di sostegno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'impianto del vigneto, la fine lavori e la regolarità degli stessi si configura solo quando, oltre alla preparazione del terreno ed alla posa in opera definitiva delle barbatelle nel terreno, sono state installate tutte le componenti della struttura di sostegno (pali di testata, pali intermedi, tutori, primo palco di filo di sostegno, ancore collegate alla struttura di sostegno, ecc.) che dovranno permanere per il periodo di vincolo di 5 anni previsto dall'articolo 14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024 e delle I.O. AGEA n. 8_2026.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza dal contributo concesso

15.7 VARIANTI E MODIFICHE MINORI

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve presentare apposita domanda di variante o apposita comunicazione di modifica minore.

Sono **varianti** tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante tramite SIAN che è soggetta ad approvazione.

Sono **modifiche minori** tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva anche se vanno presentate tramite procedura SIAN (*compilando l'allegato 9 AGEA nella sezione di compilazione della domanda di sostegno*) come di seguito indicato ed in conformità al paragrafo 16 delle I.O. AGEA 8_2026.

È possibile presentare **domanda di variante o una comunicazione di modifica minore** al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire, oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine, oppure modificare alcune caratteristiche tecniche del vigneto (varietà, sito impianto, sesto, ecc.).

Le **varianti e le modifiche minori** possono essere ammissibili a condizione che:

- a) non sia cambiata la **Strategia del Progetto**, ovvero l'attività che si intende realizzare con la variante deve restare coerente con l'obiettivo della domanda di sostegno (*non è ammessa ad esempio la variante da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa*);
- b) non si alteri l'**efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati, come ad es. modifica o aumento della superficie vitata da estirpare;
- c) non si alteri la **programmazione finanziaria**. Con le modifiche proposte non è pertanto possibile richiedere la riduzione della superficie ammessa a contributo e/o di incidere sulla TSCU laddove comportino una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%. *Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo*;
- d) non comportino una **variazione ai criteri di priorità** tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato.

Ai fini del presente bando per **variante** si intende la **variazione del beneficiario/richiedente** nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, che non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al paragrafo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 8_2026.

Le modalità di presentazione della domanda di variante sono le stesse previste per le domande di sostegno (CAA/Liberi professionisti, rilascio sul SIAN, ecc.). Se la Domanda di sostegno è stata presentata tramite un Libero professionista, sarà quest'ultimo a dover gestire la richiesta di variante.

La domanda di variante deve essere presentata entro il 15 gennaio 2027 con le modalità previste al paragrafo 15 delle I.O. AGEA n. 8_2026 e secondo l'iter istruttorio indicato al paragrafo 15.1 delle medesime I.O. AGEA. Copia della domanda di Variante rilasciata al SIAN dovrà essere inviata, entro cinque giorni dalla data di rilascio alla UOS 207.01.04 per l'istruttoria, che provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al richiedente entro e non oltre il 30° giorno dalla data di rilascio della domanda di variante.

È prevista anche la possibilità di presentare **modifiche minori** che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a condizione che siano rispettate le condizioni previste alle suddette lettere a), b), c) e d).

Rientrano tra le modifiche minori:

- 1 *Il cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) nell'ambito dello stesso range di pendenza di quanto già approvato;*
- 2 *varietà;*
- 3 *forma di allevamento (a parità di spesa ammessa);*
- 4 *sesto d'impianto, mantenendo lo stesso range di densità di impianto approvato;*
- 5 *variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti.*

La modifica minore va obbligatoriamente predisposta, dal CAA o dal Libero professionista che ha gestito la presentazione della domanda di sostegno, attraverso la compilazione dell'allegato 9 di AGEA tramite procedura presente sul portale SIAN nell'applicativo di compilazione delle domande. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 compilato nel SIAN deve essere stampato, firmato e trasmesso alla UOS 207.01.04 entro il termine di 5 giorni dal rilascio.

Per ciascuna modifica minore va prodotta una breve relazione dove vanno indicate in maniera sintetica le ragioni tecniche ed in particolare:

- che la nuova varietà da impiantare è di maggior pregio enologico o commerciale rispetto alla precedente (indicandole entrambe) e le altre ragioni connesse con la modifica;
- che la nuova ubicazione in cui intende reimpiantare il vigneto è più favorevole dal punto di vista agronomico, di esposizione o altre ragioni climatiche ed economiche;
- che la forma di allevamento e/o di sesto di impianto rispetto a quanto richiesto in domanda di sostegno è più idonea alla meccanizzazione.

In caso di modifica minore che prevede cambio di ubicazione allegare foto georeferenziate (formato .jpeg con indicazione dello stato dei luoghi e della data) del nuovo appezzamento o dei nuovi appezzamenti ed eventuale assenso del proprietario se gli appezzamenti non siano di proprietà, corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi.

La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.

La comunicazione di modifiche minori potrà essere presentata solo a seguito della finanziabilità delle domande con pagamento a collaudo. È possibile presentare un'unica comunicazione di Modifiche Minori che riguarda più variazioni.

Eventualmente, il beneficiario potrà richiedere all'Ufficio regionale, entro la presentazione della domanda di saldo (15/06/2027), di procedere alla cancellazione della precedente comunicazione di Modifica Minore, al fine di procedere con una nuova comunicazione di modifica minore.

La cancellazione della modifica minore comporta la cancellazione di tutte le modifiche minori precedentemente comunicate che, se invece debbono essere conservate, debbono essere reinserite con la nuova comunicazione.

Le modifiche minori non possono cambiare ciò che è stato inserito nell'allegato 1 della domanda di sostegno (ovvero i riferimenti dei vigneti esistenti e coinvolti nel progetto che sono oggetto di controllo ex-ante).

Con le modifiche minori sono permessi cambi di attività e cambi alle superfici delle attività, purché la superficie finanziata totale della domanda rimanga inalterata e siano rispettati i vincoli previsti al paragrafo 16 delle I.O. AGEA n. 8_2026.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La variazione derivante da modifica minori non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non saranno ammesse.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi: nella superficie, nelle caratteristiche del vigneto impiantato (sesto, varietà, forma di allevamento o ubicazione), per tipologia di materiale di sostegno utilizzato (usato se richiesto nuovo), da quanto indicato nella domanda di sostegno e da quanto riportato nella domanda di saldo (che tiene conto delle modifiche minori) non sono ammissibili all'aiuto con decadenza totale dell'operazione.

15.8 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di

trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

La variazione del soggetto beneficiario è ammessa solo successivamente alla concessione dell'aiuto e prima della domanda di pagamento a saldo.

Il soggetto subentrante, in possesso dei requisiti previsti, dovrà presentare istanza di subentro, secondo le disposizioni da AGEA OP nelle I.O. 8_2026. L'ufficio verifica che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti ed entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza approva con atto formale le risultanze istruttorie e ne dà comunicazione al subentrante ai fini dell'efficacia del subentro stesso. In caso di non accoglimento della domanda, l'ufficio provvede agli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90.

15.9 SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'Ufficio regionale 207.01.04 che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC l'esito dell'istruttoria allegando, se del caso, modello di appendice di subentro generato.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta e comunque prima della scadenza della presentazione della domanda di saldo del 15 giugno 2027.

16. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Il beneficiario **deve presentare la domanda di pagamento a saldo entro il termine del 15 giugno 2027**.

La domanda di saldo rappresenta un atto amministrativo propedeutico per consentire di effettuare il collaudo, il cui contenuto è sottoscritto dal produttore sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del DM n. 0635206 del 02/12/2024, **fermo restando che i lavori devono essere conclusi inderogabilmente entro e non oltre il termine previsto**, è ammesso un ritardo massimo di cinque giorni per la sola presentazione della domanda di saldo (rilascio al SIAN) rispetto a termine del **15 giugno 2027**. In tal caso viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la già menzionata scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate e non sarà erogato alcun contributo con l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 20 delle presenti DRA - *Penalità*.

Il beneficiario è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche. Inoltre, le domande di saldo devono contenere tutte le **modifiche minori** (che dovranno essere precedentemente gestite tramite compilazione dell'allegato 9 in ambito SIAN ed a cura del CAA o del Libero professionista che ha curato la presentazione della domanda), **pena l'inammissibilità delle modifiche stesse, la decadenza dai benefici e la revoca del contributo**.

Copia della domanda di saldo corredata da eventuali documenti che non è stato possibile caricare a sistema mediante upload, previsti ai fini del collaudo, deve essere inviata dal CAA, dal Libero professionista o direttamente dal richiedente all'Ufficio competente UOS 207.01.04 a mezzo PEC, **entro cinque giorni** dal termine previsto per il rilascio delle domande al SIAN.

Atteso che bisogna dimostrare ed accertare che l'operazione è stata eseguita nel rispetto del criterio dei costi standard, alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati, con procedura di caricamento mediante upload a sistema, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia delle fatture elettroniche in formato xml relative all'acquisto delle barbatelle, nonché delle strutture di sostegno, fatti salvi i casi in cui non vengono richieste a contributo. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura di cui al successivo paragrafo 18 e, dopo la sua notifica, anche il Codice Unico di Progetto (CUP). Sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria ("standard" o "certificato") afferisce il materiale fornito. Le fatture delle strutture di

sostegno dovranno riportare che il materiale fornito è nuovo;

- foto geotaggate, con indicazione della data, relative alle operazioni di concimazione di fondo e alle operazioni di preparazione del terreno;
- **nel caso di utilizzo di letame** come materiale per concimazione di fondo deve essere tracciata la provenienza del letame (documento di trasporto o altro). Inoltre, qualora a seguito di analisi del terreno sia stato ritenuto non necessaria la concimazione di fondo, è obbligatorio allegare fattura e certificato di analisi del terreno con breve relazione tecnica redatta da tecnico agricolo o dal laboratorio di analisi che attesti che la concimazione di fondo non è indispensabile, con indicazione degli appezzamenti interessati.
- *se non già indicato nella fattura*, la documentazione vivaistica attestante la categoria del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agricole e/o forestali, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati, giustificativa delle eventuali modifiche minori apportate, ecc.;
- estratto di mappa in scala 1:2000 (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- planimetria con dettaglio di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo - impianto con autorizzazione). Inoltre, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario abbia sulle stesse particelle più vigneti realizzati con l'intervento RRV in annualità successive, nella planimetria deve esserci indicazione dettagliata per consentire di individuare l'area riferita al nuovo impianto realizzato da collaudare;
- se il materiale vivaistico è compreso in fatture unitamente ad altre forniture o la fattura non sia emessa da un vivaista viticolo, allegare la documentazione fotografica delle etichette apposte ai mazzi o fasci di barbatelle;
- adeguata documentazione fotografica digitale rappresentativa della superficie oggetto dell'intervento con almeno 2 foto geotaggate, per ciascun appezzamento per comprovare l'ultimazione dei lavori entro il termine previsto, effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 2 foto per parcella vitata;
- qualora venga finanziata una superficie inferiore a quella richiesta in domanda di sostegno (esempio a seguito di controlli ex-ante) dovrà essere allegata la mappa dei vigneti realizzati, conforme alla superficie finanziata.

Sarà cura dell'Ufficio valutare la richiesta di eventuali documenti integrativi e/o chiedere chiarimenti sulla documentazione già fornita. Se alla data di presentazione della domanda di sostegno, i titoli di conduzione sono di durata inferiore al vincolo di cui all'art. 14 del D.M. n. 635206/2024, i beneficiari devono provvedere ad aggiornare/integrare il titolo di conduzione di durata idonea a garantire il rispetto di tale vincolo, pena l'inammissibilità della domanda di pagamento a saldo.

La documentazione integrativa e gli eventuali chiarimenti dovranno essere forniti, a seguito della richiesta, entro un termine massimo di 10 giorni solari. Decorsi i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di pagamento decade dal contributo concesso.

17. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SALDO/COLLAUDO

La UOS 207.01.04 effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati. L'istruttoria del collaudo prevede un controllo amministrativo ed un controllo in loco.

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata con l'allegato 9 sia coerente con quanto indicato nelle presenti Disposizioni e nelle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 8_2026 e ss.mm.ii.;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la superficie realizzata e accertata o da accertare durante il controllo in loco;
- che le fatture e gli eventuali documenti di trasporto riportino date nel periodo di eleggibilità compreso tra il giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di saldo;

- che sia stata eseguita la concimazione di fondo secondo la documentazione detenuta dal beneficiario (fatture, ricevute, altra documentazione) ed esibita al più tardi durante il controllo in loco, pena il non riconoscimento del relativo importo come riportato nelle TSCU (€ 1.250,00 ad ettaro);
- che sulle fatture allegate alla domanda di saldo e su quelle eventualmente richieste per il controllo a campione del 5%, sia riportata la dicitura e, se emesse dopo la data di notifica del CUP, anche il riferimento di quest'ultimo.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere attuati tutti gli adempimenti e le procedure previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo, garantendo il contraddittorio e la partecipazione al procedimento.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, l'istruttoria prevede, per tutte le domande di pagamento, un controllo in loco da eseguirsi prima del pagamento.

Durante i controlli in loco, effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo, deve essere verificato che l'operazione sia stata completata e risulti funzionante, verificando:

- la coerenza tra il costo standard unitario della tipologia vigneto ammesso a contributo con quanto rilevato in campo (in particolare per: *tipologia di impianto, densità di impianto, pendenza del terreno su cui è stato realizzato il vigneto*);
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (*pali, fili di ferro, ecc.*) nuovi di fabbrica e non usati, fatti salvi i casi in cui in sede di presentazione della domanda di sostegno sia stato scelto di utilizzare strutture di sostegno non nuove sull'intera superficie di intervento della domanda;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la variante approvata o la modifica minore comunicata;
- la superficie vitata impiantata, misurandola in campo oppure tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011;

Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare AGEA del 17/02/2011. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della **tolleranza tecnica di misurazione** costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt, ai soli fini del pagamento del contributo nell'ambito dell'Intervento della Ristrutturazione vigneti e non per l'iscrizione della relativa superficie vitata nello schedario.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale **condizione di corrispondenza delle superfici** (ammessa e accertata in campo) **non è riscontrata**, si distinguono i seguenti casi:

- **minore realizzazione in campo** rispetto la superficie ammessa: *si applica quanto previsto al successivo paragrafo 20-Penalità*;
- **maggiore realizzazione in campo**: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e, sussistendone i presupposti, si dà avvio al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo ed alla maggiore superficie realizzata in assenza di autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superiori di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto ai fini di una nuova

misurazione.

La UOS 207.01.04, conformemente a quanto dettato dall'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, verifica inoltre l'ASSENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI attraverso controlli amministrativi prima della liquidazione del pagamento, procedendo a controllare nelle domande estratte a campione che tutte le fatture relative all'operazione finanziata (sia quelle allegate alla domanda di pagamento, sia quelle presentate in esito al controllo a campione) riportino la dicitura di cui al precedente paragrafo 18 e, a decorrere dalla data di notifica, anche il codice CUP.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 15 settembre 2027**.

Concluse le istruttorie sulle domande di pagamento si procederà alla liquidabilità delle domande sul SIAN ed all'inserimento delle stesse negli elenchi di proposta di liquidazione da inviare all'OP AGEA per la liquidazione.

In sede di pagamento, AGEA procederà, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto-legge n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) entro e non oltre il 15 ottobre 2027.

18. FINE LAVORI, CALCOLO CONTRIBUTO e GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Per realizzare gli interventi oggetto del contributo di cui alle attività ammesse riportate al paragrafo 8 delle presenti Disposizioni, il beneficiario può eseguire sia lavori in economia sia avvalersi di soggetti esterni (contoterzisti), nei limiti di spesa complessiva prevista dalla tabella standard dei costi unitari (TSCU) per l'intervento "*w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti*" e secondo quanto richiesto in domanda.

In sede di collaudo dovrà essere comparata la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e sarà verificata la corretta esecuzione dell'impianto realizzato in conformità ai criteri dei costi standard, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante.

I **costi standard unitari**, la cui metodologia di calcolo è pubblicata sul sito internet istituzionale della Rete Rurale Nazionale: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

Per fine lavori di impianto di un vigneto, *a prescindere se le operazioni sono svolte in economia o ricorrendo all'acquisizione di servizio di contoterzismo*, si intende che siano state effettuate tutte le seguenti operazioni agronomiche:

- ✓ lavorazioni preparatorie necessarie a rendere il terreno adatto all'impianto o reimpianto del vigneto (livellamento, spietramento, concimazione di fondo, ecc.);
- ✓ acquisto e messa a dimora delle barbatelle;
- ✓ strutture di sostegno (pali, fili, ancoraggi e altri materiali).

È consentito, in fase di presentazione delle domande di sostegno, optare per realizzare gli impianti utilizzando di strutture di sostegno non nuove, pertanto, gli impianti di vigneto che adottano tali strutture sono comunque ammissibili a contributo con esclusione dal finanziamento i costi delle strutture di sostegno.

Tenuto conto che il criterio di calcolo del contributo è determinato dall'applicazione delle TCSU, i costi sostenuti non vanno rendicontati né documentati da fatture, documentazione fiscale/contabile o bonifici. Tuttavia, alcune fatture riferiti a determinate tipologie di spesa sono richieste non per verificare prezzi o quant'altro, ma solo per riscontrare il periodo di realizzazione della spesa, che il materiale di sostegno utilizzato sia nuovo (*se richiesto a contributo come tale*), per accertare il numero di barbatelle (ai fini della verifica del rispetto della densità di impianto) e che il materiale vegetale utilizzato sia certificato da un punto di vista fitosanitario. Per il materiale vegetale certificato, eventualmente acquistato da fornitori diversi dai vivaisti autorizzati, si devono allegare anche le etichette; altresì tali fornitori diversi dai vivaisti autorizzati devono essere iscritti al Registro Ufficiale Degli Operatori Professionali (RUOP).

La mancata dimostrazione in ordine alla categoria del materiale vivaistico fornito "certificato" o "standard" comporta la decadenza dal contributo concesso.

Inoltre, le fatture servono a verificare che la spesa sia stata realizzata nel periodo di eleggibilità (*dopo la data*

presentazione domanda ed entro il termine di conclusione dei lavori).

Le fatture delle barbatelle e delle strutture di sostegno allegate alla domanda di pagamento saranno controllate in misura pari al 100% per accertare quanto sopra riportato.

Le ulteriori fatture, che dovranno comunque riportare la dicitura e il CUP a decorrere dalla notifica dello stesso, potranno essere oggetto di controllo a campione sulle domande di pagamento ed in sede di collaudo, per verificare l'effettiva spesa nel periodo di eleggibilità (lavorazioni, concimazioni, ecc.).

In sede di accertamento finale, è fondamentale un riscontro documentale (fatture, DDT, altro) dell'avvenuta concimazione di fondo nel vigneto, pena la non ammissibilità a contributo dell'intera superficie. L'operazione connessa alla concimazione di fondo, come per le lavorazioni, è dimostrata da foto geotaggate con indicazione della data, da presentare a corredo della domanda di saldo. Nel caso si ricorra all'utilizzo di letame deve essere tracciata la provenienza del letame (documento di trasporto o altro). Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilità del contributo dell'intera operazione, qualora a seguito di analisi del terreno ricorrano le condizioni per le quali non necessita ricorrere alla concimazione di fondo, è obbligatorio allegare fattura e certificato di analisi del terreno con breve relazione tecnica redatta da tecnico agricolo o dal laboratorio di analisi sulla non necessità di ricorrere alla concimazione di fondo, con indicazione degli appezzamenti interessati.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: "*Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2026/2027 - Barcode domanda di sostegno AGEA n. _____*", fino alla notifica del numero di CUP. Successivamente alla notifica del CUP il beneficiario dovrà richiedere ai fornitori di apporre sulle fatture anche il numero CUP comunicato dall'Ufficio regionale.

Su tutte le domande di pagamento ricevute, si procederà ad estrarre un campione del 5%, con criterio casuale, chiedendo al beneficiario di esibire le ulteriori fatture relative agli interventi oggetto di finanziamento, oltre a quelle delle strutture di sostegno e delle barbatelle, concedendo al beneficiario 10 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per inviarle tramite PEC.

19. ULTERIORI CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi ed ai collaudi in campo, sulle domande di aiuto, varianti, modifiche minori, subentro e di pagamento, già descritti nei precedenti paragrafi, sono previsti controlli in loco prima dell'ammissibilità delle domande di sostegno e dell'esecuzione dei lavori, definiti *Controlli ex-ante*.

Inoltre, sono effettuati controlli a campione sulla effettiva estirpazione dei vigneti entro il termine prescritto del 31 marzo 2027, qualora la domanda preveda l'estirpazione di una superficie vitata, per la quale è prevista una compensazione per perdita di reddito, come indicato al precedente paragrafo 13.

a. CONTROLLI EX ANTE PRIMA DELL'OPERAZIONE

AGEA, estrae un campione minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni Regione, sul quale opera una verifica in loco (ex ante) dei vigneti da ristrutturare indicati dal beneficiario nella domanda di sostegno (paragrafo 12.2 delle I.O. AGEA n. 8_2026). Il controllo, propedeutico all'ammissibilità delle superfici indicate in domanda, è finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al *rinnovo normale dei vigneti* (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Inoltre, il controllo ha lo scopo di verificare che l'operazione non sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di sostegno, nonché tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie misurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

La verifica dovrebbe essere effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni viene limitato al 5% delle domande per ciascuna Regione, anche allo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario

viticolo.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli sulle domande che rientrano nel campione ex-ante, le attività di estirpazione dei vigneti indicati in domanda, possono essere effettuate solo **a far data dal 31 ottobre 2026**, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata all'interessato prima **di tale data**.

L' AGEA, in caso di convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, le aziende dovranno presentarsi nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi si può chiedere una variazione della data dell'incontro, contattando i riferimenti della sede riportati nella convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti in condizioni vegetative.

Pertanto, si ribadisce la necessità più volte richiamata che prima della presentazione della domanda di sostegno tramite CAA o Libero professionista, è obbligatorio verificare le caratteristiche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica alla UOS207.01.04 (modifica varietà, sesto di impianto, forme di allevamento, ecc.), pena la non ammissibilità delle superfici non risultano allineate in sede di controllo.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate in campo e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto in contraddittorio ed accettato dal produttore.

b. CONTROLLI IN LOCO SULLA VERIFICA DELL'ESTIRPAZIONE

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate che prevedono estirpazione ed un controllo in loco che può limitarsi al 5% delle domande di sostegno interessate per le quali è prevista l'erogazione dei mancati redditi di cui al precedente paragrafo 13.

20. VERIFICA SUPERFICIE REALIZZATA, DEFINIZIONE IMPORTI E PENALITÀ

Gli impianti di vigneto realizzati con il contributo previsto dalle presenti disposizioni regionali **devono necessariamente comprendere le seguenti operazioni agronomiche:**

- a. la concimazione di fondo e la lavorazione preparatoria del terreno, su tutta la superficie interessata dall'impianto;
- b. l'acquisto e la messa a dimora di barbatelle di categoria "standard" o "certificate";
- c. la posa in opera di tutte le componenti delle strutture di sostegno (pali di testata, ancoraggi, pali rompitratta, tutori, primo palco di fili, *rete di filo metallico per il Tendone*, ecc. e ogni altro accessorio) che dovranno sostenere il vigneto.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni ammesse al sostegno e dopo che i richiedenti ammessi hanno presentato domanda di pagamento a saldo entro il 15 giugno 2027.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42 del 17/03/2023 (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti*) come aggiornato dal Decreto Legislativo 23/11/2023, n. 188, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, debitamente comunicate preventivamente e riconosciute dalla UOS 207.01.04, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

Sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per un anno** i beneficiari che:

- *presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;*
- *non presentano la domanda di pagamento del saldo;*
- *presentano rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al termine consentito.*

Le penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 anno, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale che comunque devono essere preventivamente comunicate (caricamento al SIAN, notifica alla UOS, ecc.) e approvate dall'Ufficio e non possono essere invocate successivamente al termine di scadenza di presentazione della domanda di saldo o in fase di procedimento di decadenza.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non costituisce prerequisito per richiedere una proroga al termine ultimo per la conclusione dell'operazione.

Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo ai sensi del D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42 e ss.mm.ii.:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Aiuto da erogare</i>	<i>Penali Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	L'aiuto viene erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	[Realizzato - (% Scostamento*2)]	NO
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
Domanda di pagamento a saldo non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure rinuncia oltre il termine massimo consentito	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica, inoltre, l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

21. VINCOLI MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ E POSSESSO DELL'INVESTIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, già dalla campagna 2024/2025, AGEA effettua annualmente il controllo post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario per un periodo di almeno CINQUE anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale.

Il vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento è disciplinato all'articolo 14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024, dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 8699 del 044/02/2025 e dalle Istruzioni Operative AGEA n. 83/2025 prot. n. 00058376 del 22/07/2025.

Eventuali subentri devono essere preventivamente comunicati, tramite le funzionalità messe in esercizio sul SIAN da parte di AGEA, e la UOS 207.01.04 dovrà valutare e comunicare l'approvazione o il diniego al subentro. In altri termini, nei casi di subentro, deve preventivamente essere inoltrare richiesta, debitamente motivata, entro i termini e con le modalità disciplinate da AGEA OP.

La richiesta deve essere riferita all'intera superficie che è stata riscontrata a seguito della domanda di saldo in sede di collaudo.

La comunicazione di subentro dovrà essere corredata da tutta la documentazione relativa al subentro, con particolare riferimento a quella utile per verificare la sussistenza delle circostanze debitamente motivate di cui all'art. 14, comma 5 del citato DM 2 dicembre 2024, n. 635206. A tal fine deve essere utilizzata esclusivamente l'apposita funzionalità predisposta all'interno del fascicolo aziendale, secondo quanto già previsto dalle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, *o per le ulteriori casistiche che il MASAF e la Regione potranno indicare nel merito*, non viene recuperato l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo entro i termini e le modalità previste da AGEA, per tutte le casistiche consentite, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Resta inteso che, se la richiesta di subentro viene accolta, il subentrante si impegna al rispetto del vincolo residuo, rispetto ai 5 anni previsti a decorrere dalla presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario.

22. ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

Ai fini della richiesta alla BDNA i beneficiari con richiesta contributo dai 25.000 euro allegano alla domanda di aiuto la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (allegato 1a/1b delle I.O. AGEA n. 6/2025) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari

conviventi;

3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una **validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione**, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorso i termini di **trenta giorni** dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i **pagamenti sotto condizione risolutiva**.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva. A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **variazioni degli organi societari**: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i."

La UOS deve inserire nell'applicativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative alla richiesta della antimafia inoltrata alla Prefettura competente, acquisendo il dato dalla banca dati regionali a cura dell'Ufficio Controlli. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica, archiviando nel fascicolo di istruttoria di domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed i dati del certificato antimafia. In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si

dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP AGEA.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva deve essere effettuata a mezzo PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, tramite supporto dell'Ufficio Controlli (UCV) è necessario verificare periodicamente l'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nell'applicativo SIAN.

23. DEMARCAZIONE CSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023/ 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e ss.mm.ii., ed in particolare con quanto previsto al capitolo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" paragrafo 2 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento", per cui *le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito nello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.*

In Regione Campania, la demarcazione tra il CSR e l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comporta l'esclusione dal CSR delle seguenti attività: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Le richieste di contributo a valere sulle presenti Disposizioni possono accedere, quindi, solo all'intervento: **"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"** e **non possono essere richiesti a contributo su altre Misure afferenti al CSR**", come l'intervento SRD01 dello Sviluppo Rurale che può finanziare nuovi impianti viticoli in coerenza con le vigenti norme per il rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

Al fine di garantire la possibilità di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura **"Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) - RRV campagna 2026/2027"**. Inoltre, a decorrere dalla data della sua notifica, in aggiunta a detta dicitura, anche il numero di CUP.

24. CONDIZIONALITÀ

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti a condizionalità rafforzata.

25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Per le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali si fa rinvio al Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 3.

In conformità a quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario deve presentare opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile sul portale SIAN tramite il proprio CAA, come dettagliato al paragrafo 17 delle I.O. AGEA n. 8_2026 del 12/02/2026.

Il beneficiario deve notificare per iscritto alla UOS 207.01.04 la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'Ufficio provvede a valutare la documentazione fornita e a riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale da emettere entro e non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Si ribadisce che la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non costituisce prerequisito per la richiesta di proroga rispetto al cronoprogramma del progetto indicato nel cronoprogramma della domanda ma, se riconosciuta, solo l'eventuale esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché alle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, ed alla Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 17/07/2018.

L'informativa completa è consultabile sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura nella sezione viticoltura al link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/pdf/privacy-viticultura.pdf>.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 0635206 del 02/12/2024 e ss.mm.ii., al Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 come modificato con il successivo Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, al Piano Strategico della PAC 2023 - 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento con Circolare prot. n. 025014 del 26/03/2024, nonché da AGEA OP con le più volte richiamate I.O. n. 8_2026 e I.O. 34_2026 consultabili al link: <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-08-del-12-febbraio-2026-orpum-12326-2026>.

Per ulteriori informazioni:

Dirigente	Dott.ssa Flora Della Valle Mail: flora.dellavalle@regione.campania.it agricoltura.competitivita@regione.campania.it PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it Via G. Porzio - Centro Direzionale di Napoli Is. A6 - 80143 Telefono: 0817967751
Referenti	Dottor Lorenzo Filomena - lorenzo.filomena@regione.campania.it Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino Telefono: 0825 765675
	Dottor Michele Pelosi - michele.pelosi@regione.campania.it Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251
	Dottor Salvatore Rignani - salvatore.rignani@regione.campania.it Via G. Porzio - Centro Direzionale di Napoli Is. A6 - 80143 Telefono: 0817967419
	Dottor Orlando Iaccarino - orlando.iaccarino@regione.campania.it Via G. Porzio - Centro Direzionale di Napoli Is. A6 - 80143 Telefono: 081 7967217
	Dottor Antonio Ferrara - antonio.ferrara1@regione.campania.it Via Porto, 4 - 84121 Salerno Telefono: 089 2589132

Tabella dei costi unitari per gli impianti di uva da vino - Interventi previsti per la campagna 2026/2027 senza impianto di irrigazione e con strutture di sostegno nuove				
Tipologia intervento	A	B	C	D (spesa massima)
	Tipologia impianto	Range di densità piante/ettaro	Tipologia vigneto	Costo semplificato impianto nuovo senza impianto irriguo €/ettaro
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	22.698,00
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	22.895,00
impianto	spalliera	2000-3774	viticoltura eroica	29.507,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	23.854,00
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	24.063,00
impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	31.010,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	25.651,00
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	25.876,00
impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	33.346,00
impianto	alberello		pianeggiante	16.546,00
impianto	alberello		pend. >15%	16.620,00
impianto	alberello		vitic. eroica	21.510,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	32.729,00
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	32.937,00
impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	42.548,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	37.030,00
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	37.262,00
impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	48.139,00
impianto	tendone		pianeggiante	31.241,00
impianto	tendone		pend. >15%	31.636,00
Estirpazione *				1.968,00

*il valore indicato è riferito all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.)

Tabella dei costi unitari per gli impianti di uva da vino - Interventi previsti per la campagna 2026/2027 senza impianto di irrigazione e con utilizzo di strutture di sostegno non nuove						
Tipologia intervento	A	B	C	D (spesa massima)	E	F (D - E) (spesa massima)
	Tipologia impianto	Range di densità barbatelle/Ha	Tipologia vigneto	Costo semplificato Impianto nuovo senza impianto irriguo €/ettaro	Costo strutture di sostegno €/ettaro	Costo semplificato con strutture sostegno non nuove €/ettaro
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	22.698,00	11.886,00	10.812,00
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	22.895,00	12.083,00	10.812,00
impianto	spalliera	2000-3774	viticoltura eroica	29.507,00	15.452,00	14.055,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	23.854,00	12.606,00	11.248,00
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	24.063,00	12.816,00	11.247,00
impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	31.010,00	16.388,00	14.622,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	25.651,00	13.535,00	12.116,00
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	25.876,00	13.760,00	12.116,00
impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	33.346,00	17.595,00	15.751,00
impianto	alberello		pianeggiante	16.546,00	4.095,00	12.451,00
impianto	alberello		pend. >15%	16.620,00	4.169,00	12.451,00
impianto	alberello		vitic. eroica	21.510,00	5.323,00	16.187,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	32.729,00	24.178,00	8.551,00
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	32.937,00	24.386,00	8.551,00
impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	42.548,00	31.431,00	11.117,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	37.030,00	25.572,00	11.458,00
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	37.262,00	25.804,00	11.458,00
impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	48.139,00	32.865,00	15.274,00
impianto	tendone		pianeggiante	31.241,00	24.310,00	6.931,00
impianto	tendone		pend. >15%	31.636,00	24.705,00	6.931,00
Estirpazione				1.968,00		1.968,00

Alla Ditta _____

PEC.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Art. 58, paragrafo 1, lettera a) - Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Campagna Vitivinicola 2026/2027 - COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda di sostegno Barcode AGEA n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite del CAA/Libero professionista _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2026/2027 da cui risulta che la suddetta domanda è collocata in posizione utile al n. _____ ed è ammissibile al pagamento del contributo per euro _____ e per una superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore e nel rispetto di tutti gli adempimenti e impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda da parte di codesta Ditta.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma, e comunque entro il **15 giugno 2027**, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA/Libero professionista con caricamento a sistema di tutta la documentazione mediante upload e con successivo invio della sola domanda firmata a questo Ufficio a mezzo PEC, con l'avvertenza che la mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento di decadenza e l'applicazione delle penali previste dal DM MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, fatte salve eventuali cause di forza maggiore/circostanze eccezionali regolarmente comunicate dal produttore ai sensi della normativa vigente e nelle modalità previste dalla Circolare AGEA Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017, cui si rinvia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica che il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) attribuito al progetto relativo alla domanda RRV _____ è il seguente _____ e lo stesso codice dovrà essere apposto su tutte le fatture emesse a far data dalla notifica della presente comunicazione unitamente alla dicitura già prevista e da indicare su tutte le fatture: "Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2027/2027 - Barcode domanda di sostegno AGEA n. _____".

Le spese indicate nelle fatture emesse dopo la notifica del CUP e sprovviste della dicitura e dello stesso CUP possono non essere ammissibili a finanziamento.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per l'intervento RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente

Alla REGIONE CAMPANIA
 Direzione Generale per le Politiche Agricole
 Alimentari e Forestali
 UOS 207.01.04 _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58, paragrafo 1, lettera a) - Intervento
 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2026/2027. DOMANDA AGEA barcode n. _____.
 Trasmissione domanda di saldo e richiesta collaudo

La/Il sottoscritta/o _____, C.F. _____ nata/o a _____ (Prov. _____) il _____
 _____, residente a _____ (Prov. _____), Via _____,
 n. _____ C.A.P. _____,
 _____, telefono _____, PEC _____, in
 conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni
 contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____
 _____ del _____, **comunica** che in data _____ è stata
 rilasciata al SIAN domanda di saldo Barcode n. _____

Ai fini del pagamento del contributo, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per
 l'accertamento finale delle opere eseguite.

*Si comunica che gli allegati previsti dal Bando sono stati caricati a sistema SIAN mediante upload e comprendono
 (indicare gli allegati caricati a sistema):*

-
-
-
- -
-

*(eventualmente) che si allegano alla presente i seguenti allegati per i quali non è stato possibile effettuare
 l'upload a sistema per le motivazioni di seguito indicate:*

Descrizione allegato _____

Motivazione del mancato inserimento a sistema

_____, li _____

F I R M A

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
 è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o
 inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
 del dichiarante, in caso di validità.*

Alla Ditta _____

PEC _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58, paragrafo 1, lettera a) - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2026/2027 - **Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 - Domanda RRV** _____.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario Barcode AGEA n. _____, presentata da Codesta Ditta all'OP AGEA in data _____ per il tramite del CAA/Libero professionista _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, la S.V. ha diritto di presentare controdeduzioni in forma scritta, eventualmente anche corredate da documentazione, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari dalla ricezione della presente, all'indirizzo di posta certificata di questa UOS: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "RRV 2026/2027 Domanda AGEA barcode n.".

Tutte le comunicazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno valutate.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato (dieci giorni dal ricevimento della presente).

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____ che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
mail _____ Telefono _____

Si comunica inoltre che, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Il Dirigente